

## XIX.

## TORNATA DI VENERDÌ 18 APRILE 1902

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

## INDICE.

## Disegni di legge (Presentazione):

Variazioni nel bilancio della guerra (Di BROGLIO) . . . . .	Pag. 641
Infortunati degli operai nel lavoro (Seguito della discussione) . . . . .	631
BACCELLI G. (ministro) . . . . .	633 642-55-58-62-65
CABRINI . . . . .	633
CHIESA . . . . .	649-50
COCCO-ORTU (ministro) . . . . .	634 635-37-50-51
CRESPI . . . . .	634
DI STEFANO . . . . .	652
FERRERO DI CAMBIANO . . . . .	632 648-58-61-62 63-65
FRASCARA GIUSEPPE . . . . .	632-55-58
FUSINATO . . . . .	645 647-49-50-56-62
GAVAZZI . . . . .	643 644-46-49-50-51-59
GIANOLIO (relatore) . . . . .	632 633-41-43-44-46-47-48-49-51-53-55-59-62 63-64-65
GIANTURCO . . . . .	640
LOLLINI . . . . .	651-54-65-66
MANNA . . . . .	635
NOFRI . . . . .	654
PELLEGRINI . . . . .	635-65
PESCETTI . . . . .	653
POZZATO . . . . .	633
RAVA . . . . .	657-61
VIGNA . . . . .	632

## Interrogazioni:

Straordinari di prefettura:	
DE FELICE-GIUFFRIDA . . . . .	624
RONCHETTI (sotto-segretario di Stato) . . . . .	623
Divieto di un Comizio in Varese:	
ARCONATI . . . . .	626
RONCHETTI (sotto-segretario di Stato) . . . . .	625
Delegato di pubblica sicurezza di Loreto:	
RONCHETTI (sotto-segretario di Stato) . . . . .	628
VALERI . . . . .	628
Cancelliere della Corte di cassazione di Napoli:	
SOCCI . . . . .	629
TALAMO (sotto-segretario di Stato) . . . . .	629

## Osservazioni e proposte:

Lavori parlamentari:	
COCCO-ORTU (ministro) . . . . .	666
PICCOLO-CUPANI . . . . .	666
PRESIDENTE . . . . .	666
SOCCI . . . . .	666

## Proposte di legge (Svolgimento):

Camere di commercio:	
BACCELLI G. (ministro) . . . . .	631
MORPURGO . . . . .	630

## Relazione (Presentazione):

Creazione di un nuovo titolo consolidato 3,50 per cento (GIOVANELLI) . . . . .	644
--	-----

La seduta comincia alle ore 14,08.

Bracci, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

## Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Leone, di giorni 10; Rizzo Valentino, di 10; Rizzetti, di 15. Per motivi di salute, l'onorevole Chiappuso, di giorni 15. Per ufficio pubblico, l'onorevole Credaro, di giorni 10.

(Sono conceduti).

## Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

L'onorevole Cimati ha interrogato il ministro delle finanze « per sapere se intenda presentare alla Camera il disegno di legge, già promesso dai suoi antecessori, che provveda al giusto miglioramento delle condizioni del personale esecutivo demaniale. »

È presente l'onorevole Cimati?

(Non è presente).

Questa sua interrogazione s'intende decaduta.

Gli onorevoli De Felice-Giuffrida e Noè hanno interrogato il ministro dell'interno « per sapere se e quando manterrà le promesse fatte per la sistemazione definitiva degli straordinari di prefettura. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

Ronchetti, sotto-segretario di Stato per l'interno. All'interrogazione dell'onorevole De Felice-Giuffrida potrei dire che ho già risposto parecchie volte in questa Camera, rispondendo ad interrogazioni che sullo stesso argomento avevano rivolto al ministro dell'interno successivamente gli onorevoli Podestà, Cerri e Vischi, quando questi era ancora alla Camera. Ora io non posso che fare le stesse dichiarazioni che feci allora, colla compiacenza, però, di poter dimostrare che le promesse fatte allora hanno incominciato ad avere un principio di esecuzione.

Le interrogazioni che ci venivano allora rivolte, od almeno talune di esse, erano dirette a conoscere le intenzioni del ministro dell'interno intorno alle condizioni degli scrivani straordinari, vuoi dell'Amministrazione centrale, vuoi dell'Amministrazione provinciale. Noi assicurammo che stavamo studiando con amore e serietà di proposito la questione, e la Camera sa che la questione fu infatti per noi, si può dire, risolta, rispetto agli scrivani dell'Amministrazione centrale. Ecco perchè dicevo che le nostre promesse in parte erano state mantenute.

Quanto agli scrivani straordinari delle prefetture e sotto-prefetture riconosco subito che essi si trovano in una condizione peggiore di quella in cui si trovavano gli scrivani straordinari presso l'Amministrazione centrale. E qui noi siamo ancora alle promesse, ma abbiamo il maggior desiderio di mantenerle presto.

L'onorevole interrogante ricorda come il numero e lo stipendio di questi scrivani siano stabiliti dal decreto 14 aprile 1897. Per esso il numero è fissato in 527, divisi in quattro classi, la prima delle quali gode di uno stipendio di lire 960 e l'ultima di uno stipendio di lire 600, quanto, certo, non basta per vivere.

Vero è che gli scrivani possono aspirare alla terza classe degli ufficiali d'ordine per esame, ma possono entrare soltanto per la metà dei posti vacanti, l'altra metà essendo riservata, come è noto, agli ufficiali di scrittura dipendenti dal Ministero della guerra. Ora sono 24 i posti di ufficiale d'ordine che di solito restano vacanti durante un'annata, e quindi sarebbero 12 i posti riservati alla grande famiglia degli scrivani straordinari delle prefetture. È ben misero l'avvenire che loro si prepara. E pensiamo che questi scrivani in molte prefetture, e specialmente in molte sotto-prefetture, servono lo Stato da moltissimi anni, suppliscono talvolta in via di fatto impiegati di grado ben superiore, e compiono mansioni gelosissime!

Qualche cosa si è fatto però da noi anche per gli scrivani delle amministrazioni provinciali. Il decreto 2 febbraio di questo anno dà facoltà al ministro dell'interno di nominare nell'Amministrazione centrale e provinciale degli alunni di ordine, a cento lire al mese, in proporzione del cinque per cento del numero totale degli impiegati d'ordine. Questi alunni saranno i primi fra

gli scrivani che supereranno l'esame di idoneità ai posti di ufficiale d'ordine, esame che sarà fissato fra breve. Ma sono ventisette!

Abbiamo studiato e ristudiato come elevare questi scrivani al posto stabile di ufficiali d'ordine anche creando una categoria di ufficiali d'ordine di quarta classe; ma ci troviamo di fronte alle difficoltà del bilancio, occorrendo per l'attuazione del nostro concetto la somma di 150 mila lire oltre quella che già ora si spende. Nè è da dimenticare che ammettendo in carriera stabile gli straordinari dell'Amministrazione provinciale, si aumenterebbe naturalmente l'onere delle pensioni. Però se noi non potessimo fare subito quanto è nell'animo nostro, daremo opera perchè almeno temporaneamente questi impiegati derelitti fin qui abbiano un aumento dell'attuale stipendio perchè possano meglio provvedere alle necessità della vita. (*Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole De Felice-Giuffrida per dichiarare se sia o no soddisfatto.

**De Felice-Giuffrida.** La buona volontà del sotto-segretario di Stato mi costringe a dichiararmi soddisfatto; se non che una sua dichiarazione mi obbliga a fare qualche riserva. Egli ha detto che ripetute volte ha risposto a domande simili a quella della quale io mi sono adesso interessato.

Ma appunto perchè ripetute volte ha risposto facendo delle assicurazioni a queste consimili, io insisto perchè non dimentichi questi poveri paria delle amministrazioni provinciali che, l'onorevole sotto-segretario di Stato lo riconosce, compiono funzioni delicatissime. È bene quindi che ad essi pensi l'onorevole sotto-segretario di Stato. E con ciò mi dichiaro completamente soddisfatto.

**Presidente.** Così rimane esaurita questa interrogazione.

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Arconati al ministro dell'interno: « sui motivi che consigliarono l'autorità politica di Varese a proibire il Comizio popolare che vi si doveva tenere domenica 16 andante, a vietare qualsiasi riunione, ordinando perfino la chiusura del teatro, a fare investire i cittadini dagli agenti della pubblica forza con la rivoltella in pugno, a mettere, in altre parole, la città in pieno stato d'assedio. »

Ha facoltà di rispondere a questa inter-

rogazione l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

**Ronchetti**, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. L'onorevole nostro collega Arconati interroga il ministro dell'interno intorno a disposizioni severe che furono date nell'occasione di uno sciopero che ebbe luogo a Varese, degli operai della cartiera Molina.

La Ditta Molina è una delle più antiche e delle più reputate Ditte lombarde che esercitano l'industria della carta. Nel gennaio di quest'anno i rapporti fra la Ditta e gli operai divennero abbastanza tesi essendosi inasprite le dispute intorno alle tariffe di lavoro. Non vi fu possibilità di accordi amichevoli. Il 25 gennaio gli operai presentarono un memoriale alla rappresentanza della Ditta domandando che venissero accolte le proposte di miglioramento delle tariffe e dando a questo loro atto il carattere di un *ultimatum*. La Ditta ricusò di trattare con la Commissione esecutiva della Camera del lavoro che assisteva gli operai. Il 27 scoppiò lo sciopero, e il 29 gli operai pubblicarono un manifesto alla cittadinanza di Varese esponendo la storia e le ragioni dello sciopero. La Ditta Molina, malgrado ciò, non credette di accedere alle domande degli operai, anzi querelò coloro che si supponeva avessero istigato alla pubblicazione del manifesto che riteneva diffamatorio per i componenti la sua rappresentanza. Lo sciopero così iniziato, durò lungamente e fu causa di seri guai, di indicibili sofferenze e di gravi danni per gli operai. Gli animi si inacerbirono, i rapporti fra gli operai e la Ditta divennero singolarmente ostili.

Se di questo stato di vera lotta in Varese in quei momenti mancasse la prova, se ne avrebbe una incontestabile nel fatto che rinsci inascoltata persino la parola calda, affettuosa, conciliante dell'onorevole Arconati, uomo caro a tutti i partiti ed a tutte le classi, che ognuno a Varese ascolta con rispetto e singolare deferenza.

Se egli, ripeto, non ha composto allora la contesa bisogna proprio dire che la condizione delle cose fosse gravissima. Fatto sta che lo sciopero si prolungò fino al marzo, con gli operai sempre diretti e consigliati dalla Camera di lavoro.

Ora questa, vuoi per discutere delle condizioni dello sciopero e dei modi di porvi termine, come fu detto dagli uni, vuoi per imporsi alla ditta Molina, col bandire uno sciopero generale che fosse un atto di so-

lidarietà fra i diversi operai delle industrie e mestieri di Varese, come ritenne l'Autorità locale, convocò un Comizio per il giorno 16 marzo da tenersi nel Politeama.

Preoccupato dalle conseguenze che sarebbero derivate da uno sciopero generale e dalla condizione generale delle cose, il sotto-prefetto di Varese vietò il Comizio. E poichè nella città si notavano assembramenti di operai e un assembramento erasi all'ora del Comizio fatto intorno al Politeama, ove il Comizio avrebbe dovuto aver luogo, il sotto-prefetto vietò tutti gli assembramenti.

Mentre si affiggevano i manifesti di tali divieti, un operaio che trovavasi vicino al Politeama, alla intimazione che l'assembramento ivi esistente si dovesse sciogliere, resistette e parve accingersi ad arringare la folla. Allora, come ribelle agli ordini dell'Autorità, l'Arma dei Reali carabinieri lo arrestò. Ma la folla, che era circostante, si fece addosso ai carabinieri gridando che si rilasciasse l'arrestato.

Alla loro volta i carabinieri, nella tema di essere sopraffatti, estrassero le rivoltelle in atto di minaccia, e poterono così tradurre l'arrestato sino al carcere.

La sera di quel giorno, tenuto conto della esasperazione degli animi, il sotto-prefetto proibì anche la rappresentazione teatrale che doveva aver luogo al Politeama, e diede le opportune disposizioni perchè fossero occupati alcuni punti principali della città dalla truppa e dalla forza pubblica.

Io non esporrò qui le fasi successive di questo sciopero: basterà ricordare che ebbe luogo poi il minacciato sciopero generale che durò tre giorni, che più tardi si avviarono accordi che finirono colla riapertura dello stabilimento Molina e con la riammissione degli operai che ad esso appartenevano. Infatti la interrogazione dell'onorevole collega Arconati riguarda soprattutto le disposizioni state date nell'occasione del Comizio fissato per il 16 marzo.

Chiede l'onorevole Arconati: era legale la proibizione del Comizio? Il sotto-prefetto l'ha motivata per ragioni supreme di ordine pubblico, date le condizioni generali della città: egli l'ha proibito perchè riteneva che il Comizio dovesse avere per oggetto la proclamazione dello sciopero generale di tutti quanti gli operai della città di Varese, che avrebbe costituito un nuovo pericolo e un disastro economico. Era legale la

proibizione degli assembramenti? A tenore della legge di pubblica sicurezza non esiste dubbio che sì, quando avvengano in luogo pubblico e vi si emettano grida sediziose che possono compromettere l'ordine pubblico. Era legale la proibizione dello spettacolo del Politeama? Il sotto-prefetto così si giustifica: «...proibii stante l'eccitamento degli animi e la notizia avuta che si voleva interrompere lo spettacolo per tenervi il Comizio vietato nella giornata. »

Queste sono le risposte del sotto-prefetto che devo naturalmente, rispetto ai fatti, ritenere esattissime, così come devo ritenere che il sotto-prefetto di Varese con le misure adottate ha avuto la convinzione di obbedire a necessità di ordine pubblico, senza violare in alcun modo le disposizioni delle nostre leggi.

Forse vi furono delle informazioni esagerate: forse vi fu esagerazione nella proibizione degli assembramenti e dello spettacolo al Politeama prima che effettivamente fosse proclamato lo sciopero generale o fossero avvenuti disordini notevoli: forse potevasi fare di più a fidanza col carattere, con lo spirito pubblico della gentile e serena città di Varese. Ma l'onorevole Arconati converrà che l'egregio magistrato civile che regge la sotto-prefettura di Varese, non poteva dare quelle disposizioni se non perchè convinto della verità dei pericoli che gli erano denunciati, desideroso di preservare Varese da guai maggiori.

Con questi apprezzamenti che sono per me tanto più doverosi dovendo giudicare la condotta di un funzionario che fece sempre buona prova, non posso dargli pubblico biasimo della sua condotta.

**Presidente.** L'onorevole Arconati ha facoltà di parlare.

**Arconati.** Mi duole che la strozzatura del tempo concesso dal regolamento per rispondere alle interrogazioni non mi consenta di fare una confutazione completa alle cose che, certo in buona fede, furono accennate dall'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

Lo sciopero di Varese si è trascinato per oltre cinquanta giorni senza provocare disordini di sorta. In onta ai buoni rapporti personali che io aveva ed ho con i rappresentanti della ditta Molina, e nonostante il lavoro di una settimana non sono riuscito a nulla, debbo dichiararlo qui pubblicamente, per colpa dei fratelli Molina.

Infatti avevo indotto gli operai a ringoiare quello che avevano nei loro manifesti dichiarato rapporto alle condizioni di lavoro con la Ditta stessa; ma i fratelli Molina non vollero accordarsi, per una specie di autoritarismo ingiustificato. Io dissi loro: moralmente voi avete tutto il diritto, signori Molina, dopo aver verificato le cose, di volere ottenere il riconoscimento che non sono vere le accuse che vi vennero fatte: però siccome c'è questo contrasto sui salarii, datemi almeno l'affidamento che io possa dire agli operai: voi rientrerete presso la Ditta ove lavorate da oltre un secolo: il dissenso sorto, per l'amore che ha sempre esistito tra voi e la Ditta, sarà presto risoluto direttamente; ma se, soggiungevo, ciò non accadesse, lasciate almeno l'adito alla possibilità di un compromesso che risolva la questione per mezzo di arbitri nominati d'accordo dalla Camera del lavoro e dalla Camera dell'industria. Noti la Camera che di quest'ultima, costituita di recente, era, ed è presidente uno dei fratelli Molina. Ma nulla mi riuscì di ottenere dai signori Molina.

Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato pur non potendo accettarle, per le troppo cortesi dichiarazioni fatte sulla mia povera persona e per la attribuitami influenza tra i miei concittadini; ma a me sembra che l'opera del sotto-prefetto di Varese, pel quale ho personalmente la massima stima, opera di cui in questa occasione mi sono altamente meravigliato, fu assolutamente contraria a tutto quello che è nei diritti statutari non solo, ma perfino nelle disposizioni della legge e dei regolamenti della pubblica sicurezza. Ed in questo non c'entra più la questione dello sciopero. Ciò affermo in modo reciso sulle parole del giornale sonniniiano di Varese.

Mi perdoni l'onorevole Sonnino se metto a confronto nella mia modesta interrogazione la *Cronaca Prealpina* coll'organo *magno* del conservatorismo italiano; ma l'identità delle idee non viene scemata dalla maggiore o minore autorità delle persone che le propugnano.

Io non tedierò la Camera, perchè il tempo vola, col leggere tutto l'articolo pubblicato su questo giornale; mi limiterò a poche frasi: « Ma se dobbiamo deplorare queste esagerazioni artificiose, che già furono severamente condannate dalla cittadinanza (dice l'organo sonniniiano di Varese), per amore

della verità dobbiamo aggiungere che non possiamo interamente approvare i provvedimenti presi dall'Autorità perchè non rispondenti in tutto alla vera situazione del momento.

« Noi non siamo riusciti a persuaderci della necessità di proibire il Comizio di domenica scorsa, ecc. »

E così continua a deplorare i provvedimenti dell'Autorità.

Ed è dovuto all'Autorità politica, all'Autorità di pubblica sicurezza di Varese il fatto della dichiarazione dello sciopero generale. E qui torno a dimostrarlo coll'organo sonniniiano di Varese, inquantochè gli operai, pochi minuti prima dell'ora in cui doveva essere radunato il Comizio, Comizio che si doveva tenere e che fu proibito così brutalmente, mi si permetta la parola, dall'Autorità, avevano preparato (e lo dice il giornale conservatore di Varese, ed è di fatto) l'ordine del giorno col quale si abbandonava la proposta dello sciopero generale. E non fu che dopo le intimidazioni derivanti dallo scorazzare della cavalleria e dei carabinieri con le rivoltelle in pugno...

**Presidente.** Facevano il loro dovere, perchè avevano le istruzioni.

**Arconati.** ...non fu che dopo ciò, ripeto, che, ritenendosi offesi nei loro diritti, suggestionati, impressionati, urtati, deliberarono lo sciopero generale senza che fosse nella coscienza di nessuno e che forse nessuno o, almeno, pochissimi volevano. Tanto è ciò vero che era già preparato, ripeto, l'ordine del giorno col quale si abbandonava l'idea dello sciopero generale; tanto è ciò vero che, permesso il pubblico comizio tre giorni dopo, col massimo ordine si deliberò la revoca dello sciopero.

Io mi sono trovato nella mia Varese, come l'onorevole sotto-segretario di Stato ha detto, nel 1898 quando formalmente se non legalmente, secondo me, era stato dichiarato lo stato d'assedio; ed io allora ero membro del Comitato centrale del partito a cui mi onoro di essere iscritto. Ebbene non ho mai visto nulla di quello che documenti firmati che tengo qui davanti mi dimostrano essere avvenuto in questa circostanza, e senza ombra di necessità.

Quanto all'arresto dell'operaio Martinotti, dipinto come un eccitatore alla rivolta, mi basterà lo accennare che, non appena portati gli atti alla Autorità giudiziaria, fu rimesso immediatamente in libertà.

Ed io deploro che la cosa in Varese sia avvenuta ad un anno giusto di distanza dal giorno in cui l'onorevole Giolitti, a me che lo interrogavo sopra un fatto avvenuto durante il Ministero Saracco, dava risposta liberale ed esauriente. Il fatto era questo: Si era indetto un Comizio da partiti avanzati per discutere sulle autonomie comunali (vedete che argomento più ortodosso di quello era difficile immaginare): contemporaneamente il cardinale arcivescovo di Milano andava... (*Conversazioni*) ad erigere e benedire una croce sui monti di Varese discosti parecchi chilometri, ed era seguito da più di 20 mila persone che attraversavano le vie di Varese con le bandiere papaline sventolanti, in mezzo alla città, sotto gli occhi delle autorità.

Ciò fu permesso, e fu impedito il comizio di sovversivi, così detti, per le autonomie comunali. Deploro, ripeto, che il fatto sia avvenuto in Varese un anno giusto dopo che l'onorevole Giolitti mi rispondeva da quel banco, appena salito al Governo, che a Varese non sarebbe più accaduto questo. E a me, cui piangeva l'animo di dover votare, per convinzione profonda, contro il Ministero Giolitti il 7 marzo scorso, e mi piangeva l'animo dopo il discorso dell'onorevole Giolitti che accennava così grauiticamente le due vie: o con la libertà o con la reazione — a me cui doleva l'animo, ripeto, profondamente di aver dovuto votar contro, a me è venuto il convincimento, andando a Varese, che i fatti non corrispondevano completamente alle parole...

**Presidente.** Onorevole Arconati...

**Arconati.** ... Io quindi, ho finito. Deploro la cosa per la contraddizione del fatto con le idee liberali sempre propugnate dall'onorevole Giolitti e dall'onorevole Ronchetti; la deploro per la rispettabilità, la coerenza e il rispetto delle libertà che ha sempre avuto fino e prima del 16 marzo quell'ottimo funzionario che è il sotto-prefetto di Varese. Non posso però assolutamente dichiararmi soddisfatto, e mi riservo al caso di trasformare la mia interrogazione in interpellanza.

**Presidente.** Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Celli al ministro dei lavori pubblici, « per sapere come, nella prossima stagione malarica, intenda applicare e fare applicare l'articolo 5 della legge 2 novembre 1901, intesa a proteggere dalle febbri

il personale addetto alle ferrovie, ai Consorzi di bonifica, alle strade nazionali e agli appalti dei lavori pubblici. »

**Niccolini**, *sotto segretario di Stato per i lavori pubblici*. Siamo d'accordo con l'onorevole interrogante di rimandarla.

**Presidente**. Sarà mantenuta nell'ordine del giorno.

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Di Bagnasco al presidente del Consiglio « per sapere se dopo le dichiarazioni fatte recentemente alla Camera dall'onorevole ministro dell'interno in relazione al movimento ascensionale delle plebi, che è moto inevitabile di civile progresso, non sia conveniente, equo ed opportuno di fare eseguire una proporzionale diminuzione delle oramai insopportabili imposte, a sollievo degli agricoltori, ridotti nella assoluta impossibilità di far fronte ai propri impegni. »

(*Il deputato Di Bagnasco non è presente*).

Non essendo presenti nè l'onorevole presidente del Consiglio nè l'onorevole Di Bagnasco, la interrogazione rimarrà iscritta nell'ordine del giorno.

Viene ora quella degli onorevoli Del Balzo Carlo e Valeri al ministro dell'interno « sulle prepotenze perpetrate dal delegato di pubblica sicurezza di Loreto, in occasione della commemorazione di Giuseppe Mazzini e di Felice Cavallotti. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

**Ronchetti**, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Il 16 del passato febbraio ebbe luogo in Loreto una solenne commemorazione di Giuseppe Mazzini e Felice Cavallotti. Nella piazza maggiore, che si intitola appunto dal nome di Mazzini, furono deposte corone ai piedi del monumento a Garibaldi, e fra queste una con un nastro nero sul quale leggevasi la seguente iscrizione: « La gioventù repubblicana di Loreto, a Giuseppe Mazzini e Felice Cavallotti. »

Il delegato di pubblica sicurezza credette che il nastro con quella iscrizione non potesse essere permesso, ed invitò chi aveva deposto la corona a toglierlo. Ma nessuno dei presenti gli diè ascolto, e allora egli lo strappò con le sue mani. Tentò di ritoglierlo uno dei dimostranti emettendo anche qualche grido: ma fu arrestato e deferito alla autorità giudiziaria. Istruitosi il processo, il pretore di Loreto, con sentenza del primo di questo mese, lo ha condannato a 15 giorni di reclusione per manifestazioni sediziose

ed oltraggio. Il fatto dunque è stato giudicato dall'autorità giudiziaria e noi non possiamo di nuovo apprezzarlo qui, ma solo inchinarci al responso dell'autorità giudiziaria.

**Presidente**. L'onorevole Valeri ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto.

**Valeri**. Io non debbo fare altro che prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole sotto-segretario di Stato dell'interno per una ragione doverosa di delicatezza. Con lo stesso delegato di pubblica sicurezza di Loreto (Marche) la Camera ricorderà come qualche mese fa, alla commemorazione dei caduti di Castel Fidardo, io avessi personalmente qualche divergenza con lui, tanto che fu domandata contro di me l'autorizzazione a procedere alla Camera.

Convengo con le parole dell'amico onorevole Arconati, circa la buona fede del Governo, buona fede di cui non dubito anche io; ma per informazioni avute da persone, parecchie, le più moderate, le più ortodosse, debbo ritenere che il Governo non sia stato esattamente informato. Quel nastro fu adoperato infatti altra volta senza suscitare alcun inconveniente; l'invito a ritirarlo non ci fu, come asserisce, cioè fanno asserire all'onorevole sotto-segretario di Stato onorevole Ronchetti, ci fu semplicemente il ritiro, ed anche eseguito in modo non troppo urbano.

Quanto al giudizio del tribunale, argomento vieto, c'è da dire che pende appello. Ma, dissi, non debbo per ragione di delicatezza, detta sopra, non voglio entrare dettagliatamente in argomento. Prendo atto semplicemente delle dichiarazioni del Governo e non posso dichiararmi davvero troppo soddisfatto.

**Ronchetti**, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Qualche cosa è. (*Si ride*).

**Presidente**. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Del Balzo Carlo al ministro dell'interno « sui motivi, che indussero il delegato di pubblica sicurezza di Jesi a proibire un manifesto per la votazione dei componenti la Commissione provinciale per il tiro a segno. »

(*Il deputato Del Balzo Carlo non è presente*).

L'onorevole del Balzo non essendo presente, l'interrogazione decade.

Viene quella dell'onorevole Socci al ministro di grazia e giustizia « per conoscere quando farà cessare l'attuale stato anormale

di cose relativo al posto di cancelliere della Corte di cassazione di Napoli. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.

**Talamo**, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'onorevole Socci domanda al ministro di grazia e giustizia quando cesserà l'attuale stato anormale di cose alla Corte di Cassazione di Napoli. Io non credo che lo stato di cose lamentato dall'onorevole Socci possa dirsi anormale, imperocchè a Napoli come a Roma e in altre Corti del Regno, per antica consuetudine, funzionari dell'ordine giudiziario sono addetti alle funzioni di cancelliere di Cassazione e di segretari di Procura generale. E che ciò non sia anormale lo dimostra il fatto che il bravo giudice Ferrari fu assunto fin dal 1875 a quelle funzioni di cancelliere presso la Corte di Cassazione di Napoli che anche oggi, arrivato al grado di consigliere di Corte d'Appello, prosegue ad esercitare.

Dopo circa 30 anni che questo funzionario ricopre con tanta lode siffatto ufficio, non sarebbe equo esonerarlo per restituirlo al semplice suo posto di consigliere, mentre co' servizi resi si è guadagnato un titolo a speciali riguardi per la promozione. Se non che non è facile il conferirgliela perchè con lui concorrono altri funzionari o al pari di lui valorosi o anche con meriti prevalenti. Ragion vuole quindi che si debba attendere il giorno in cui potendosi promuovere il Ferrari, si renderà vacante il posto di cancelliere presso la Corte di Cassazione di Napoli. Sarà allora tenuto conto delle osservazioni fatte dall'amico onorevole Socci per vedere, sentito anche il parere dei capi della Corte stessa ai quali molto si deve deferire, se convenga affidare quel posto ad un funzionario di cancelleria anzichè ad un magistrato.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Socci interrogante, per dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

**Socci**. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sotto-segretario di Stato richiamando l'attenzione della Camera sul fatto per me anormalissimo, fatto il quale mi ha spinto a presentare la mia interrogazione. Trattasi di un consigliere di appello il quale esercita funzioni che non sono le sue dal 1875 ad oggi. Non mi ha mosso a fare l'interrogazione la posizione futura del cancelliere della Corte di Cassazione di Napoli, che io non ho nem-

meno l'onore di conoscere, ma il desiderio di richiamare l'attenzione del Governo sopra questo fatto che dei magistrati fossero incaricati delle funzioni di cancelliere, il che equivarrebbe anche al fatto che i cancellieri fossero incaricati delle funzioni di magistrato di appello.

Su ciò appunto io ho interrogato l'onorevole ministro di grazia e giustizia e, ripeto, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sotto-segretario di Stato, non dubito che si farà tutto il possibile perchè questo stato anormale abbia a cessare.

### Svolgimento di una proposta di legge.

**Presidente**. Essendo esauriti i 40 minuti destinati alle interrogazioni, proseguiamo ora nell'ordine del giorno il quale reca lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Morpurgo « per modificazioni alla legge sulle Camere di commercio. »

Si dia lettura della proposta di legge del deputato Morpurgo.

**Del Balzo Girolamo**, *segretario*, legge :

**Proposta di legge del deputato Morpurgo — Modificazioni alla legge 6 luglio 1862 sulle Camere di commercio.**

#### *Articolo unico.*

Gli articoli 7, 8 e 24 della legge 6 luglio 1862, n. 680, sono modificati come segue:

**Art. 7.** — L'ufficio dei membri della Camera è gratuito. Alla fine di ogni triennio i componenti le Camere saranno rinnovati per la metà del loro numero; se sono in numero impari ne sarà rinnovato uno di meno nel primo triennio che nel secondo.

Al compiersi del primo triennio la esclusione sarà fatta per estrazione a sorte. In seguito si rinnoveranno per anzianità di elezione.

Gli uscenti potranno essere rieletti.

**Art. 8.** — Il presidente ed il vicepresidente dureranno in carica tre anni e potranno essere rieletti.

**Art. 24.** — Quando una Camera, nuovamente istituita o rieletta, venga insediata nel primo anno del triennio di cui è parola all'art. 7, si considererà come entrata in funzione il 1° gennaio dell'anno medesimo; quando sarà insediata nel secondo si considererà come entrata in funzione il 1° gennaio del seguente anno e così quando sarà insediata nel terzo.

**Presidente.** L'onorevole Morpurgo ha facoltà di svolgere la sua proposta di legge.

**Morpurgo.** Onorevole presidente, non vedo presente l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

**Presidente.** Onorevole Morpurgo, l'onorevole guardasigilli s'incarica di rispondere per il ministro di agricoltura e commercio. Ella ha quindi facoltà di parlare per isvolgere la sua proposta di legge.

**Morpurgo.** Onorevoli colleghi, sarò brevissimo nello svolgimento della mia proposta di legge, poichè essa è molto semplice e di una portata assai modesta.

Da lungo tempo è sentito il bisogno di portare riforme radicali alla legge del 6 luglio 1862 sulle Camere di commercio. Da allora il commercio e le industrie nel Regno nostro sono andate talmente sviluppandosi, che nella legge sulle Camere di commercio si sono continuamente lamentate gravi lacune, che è necessario ed urgente di colmare.

Io mi onorai di richiamare più volte l'attenzione della Camera sopra alcune delle lacune principali che si lamentano nella legge sulle Camere di commercio; e precisamente ricordo come nella seconda tornata del 17 giugno 1896 io svolgessi un ordine del giorno inteso a dimostrare la necessità di rendere obbligatoria la denuncia delle Ditte commerciali. Soltanto a patto che tutti i commercianti abbiano l'obbligo assoluto di iscriversi nelle Camere di commercio, queste potranno prestare un'opera utile e completa.

Più tardi, nella tornata del 2 dicembre 1899, io mi onorai di intrattenere la Camera sopra la necessità di portare una riforma alla legge sulle Camere di commercio, nel senso di disciplinare il commercio temporaneo e girovago; e ciò in omaggio alla giustizia e per rendere un servizio, non soltanto a questo commercio che intendevasi disciplinare, ma anche, e più ancora, al commercio stabile.

Questi due punti, sui quali io avevo l'onore di richiamare l'attenzione del Governo e della Camera, sono di tale importanza, che sopra di essi non solo si espressero più volte le principali Camere di commercio del Regno, ma si ebbero reiterati voti del Consiglio dell'industria e del commercio. E gli onorevoli ministri che risposero alle mie raccomandazioni nel 17 giugno 1896 ed all'interrogazione del 2 dicem-

bre 1899, mi promisero formalmente che avrebbero provveduto alla riforma della legge sulle Camere di commercio, nel senso da me indicato.

Oggi mi sono risoluto a presentare di iniziativa mia una modestissima proposta di riforma e se l'ho limitata alla sola parte che riguarda le elezioni, ciò è dipeso dal desiderio di lasciare la più larga iniziativa al Governo, il quale può preparare le cose con più maturità e con maggior copia di notizie, ed anche per non dar luogo ad una lunga discussione. Ho limitato la mia proposta a quella parte, sulla quale, pare a me, non vi possa essere assolutamente discussione.

Sopra questo punto della riforma della legge, già nel 23 febbraio 1898 l'onorevole ministro d'agricoltura, del tempo, onorevole Cocco-Ortu, richiedeva il parere delle rappresentanze commerciali. Questo parere fu favorevolissimo, ma la cosa non ebbe seguito. Ma ora a me pare che sia arrivato il tempo di provvedere e con due parole spiego le ragioni, per cui a me sembra logico, che le elezioni commerciali si facciano ogni tre anni e non più ogni due, come si sono fatte finora.

La legge comunale e provinciale ha portato le elezioni da sei a sei anni. Dopo il primo triennio i Consigli comunali e provinciali sono rinnovati per metà. Le Camere di commercio seguono in tutto e per tutto, per quanto concerne le elezioni, le disposizioni della legge comunale e provinciale, così nella formazione delle liste, come in ogni altra modalità. Non c'è dunque nessuna ragione per cui si continuino a fare le elezioni commerciali ogni due anni dal momento che le elezioni comunali e provinciali si fanno di triennio in triennio. A me pare che questo basti per dimostrare non soltanto l'utilità ma la necessità che le elezioni delle Camere di commercio si facciano ogni triennio.

Ma a questa ragione che è già sufficiente se ne aggiunge un'altra di indole finanziaria. Prima d'ora le spese delle elezioni commerciali erano sostenute dalle Camere di commercio e dai Comuni formanti parte dei distretti camerali. Se non che con decisione 19 aprile 1901 il Consiglio di Stato mutò giurisprudenza e decise che le spese per le elezioni commerciali abbiano a stare interamente a carico delle Camere di commercio.



Ora, per bilanci relativamente modesti quali sono quelli delle Camere di commercio, il dover sottostare alle spese di elezioni ogni due anni invece di tre, è un disagio abbastanza notevole. E non ho altro da aggiungere. Mi pare evidente la convenienza che da ora innanzi le elezioni delle Camere di commercio avvengano di triennio in triennio invece che di biennio in biennio. Per cui pongo termine al mio dire esprimendo la speranza che l'onorevole ministro vorrà in un termine brevissimo venire dinanzi alla Camera con un progetto di riforma completa della legge delle Camere di commercio; nel quale progetto vorrà comprendere anche l'obbligatorietà delle denunce delle ditte e le discipline per il commercio temporaneo girovago. Ed in attesa di questo, io confido che l'onorevole ministro e la Camera vorranno acconsentire che sia presa in considerazione la mia modesta proposta affinché divenga al più presto legge dello Stato. (*Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

**Baccelli Guido**, ministro di agricoltura, industria e commercio. Consento che sia presa in considerazione la proposta di legge presentata dall'onorevole Morpurgo e posso aggiungere che penso di presentarne una riforma generale delle Camere di commercio, perchè l'intera questione venga un dì risolta, ma che in questo momento vi è un tal carico di leggi che non fa prevedere vicina l'epoca della presentazione. Con tutto ciò prometto che da parte mia farò quanto mi sarà possibile.

**Presidente.** L'onorevole ministro ha dichiarato di consentire che sia presa in considerazione la proposta di legge d'iniziativa parlamentare dell'onorevole Morpurgo. Chi approva che sia presa in considerazione questa proposta di legge, è pregato di alzarsi.

(*La Camera la prende in considerazione.*)

### Seguito della discussione del disegno di legge sugli infortuni degli operai nel lavoro.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, sugli infortuni degli operai nel lavoro. »

Debbo avvertire la Camera che, oltre

quelli che sono stampati, furono presentati altri emendamenti all'articolo 5.

Il primo emendamento è concordato tra il Governo e la Commissione. Ne do lettura:

« Dopo il secondo comma della lettera c dell'articolo quinto aggiungere:

« In mancanza dei chiamati, di cui alle lettere precedenti, l'indennità sarà divisa in parti uguali tra fratelli e sorelle viventi a suo carico, che sieno minori ai 18 anni o inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo.

« In mancanza degli aventi diritto di cui alle lettere a, b, c, d, l'indennità è devoluta al fondo speciale stabilito con l'articolo 28. »

V'è poi un altro emendamento proposto dagli onorevoli Nofri e da altri deputati.

Ne do lettura:

« All'ultimo comma:

« L'imprenditore od esercente è obbligato inoltre in ogni caso d'infortunio, ad anticipare settimanalmente o quindicinalmente all'operaio sull'indennità spettantegli, una somma corrispondente alla terza parte del salario percepito prima dell'infortunio, ma non inferiore ad una lira giornaliera, con diritto di rivalersi di tale anticipazione su quanto sarà dovuto dallo Istituto assicuratore all'epoca della liquidazione della indennità, od anche alla scadenza di ogni mese se si ritardi la liquidazione definitiva.

« Nofri, Cabrini, Chiesa, Rampoldi, Vigna, Pescetti, Celli, Catanzaro, Rondani, De Felice-Giuffrida. »

Infine fu presentato il seguente:

« Al num. 5, alle parole del 1° paragrafo: Sarà devoluta, far seguire: ai congiunti del defunto, il coniuge compreso, che al tempo dell'infortunio vivessero a carico del defunto.

« La divisione sarà arbitrata dal pretore proporzionalmente al bisogno, sentito il Consiglio di famiglia, e sulle informazioni e proposte del sindaco.

« Dal decreto del pretore sarà dato ricorso al presidente del tribunale.

« Pellegrini, Socci, Valeri, Rampoldi, Pozzato, Visocchi, Sorani, Piccini, Chimienti, Spirito Beniamino. »

**Ferrero di Cambiano.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Ferrero di Cambiano.** Io vorrei rivolgere all'onorevole presidente una preghiera riguardante l'ordine della discussione.

In questo articolo quinto, forse più lungo di quanto non convenga, vi sono tre ordini di disposizioni: quelle che riguardano le modalità e la misura dell'indennità, quelle che riguardano, per così dire, il diritto successorio delle indennità nel caso di morte, e poi le altre varie e minori disposizioni. Credo che noi dobbiamo discutere e deliberare sopra di esse partitamente, perchè non avvenga la confusione che si è ieri verificata nella discussione. A me pare così che si procederebbe meglio e più speditamente.

Mi riservo poi, quando il presidente mi vorrà dare la facoltà di parlare, di esprimere il mio avviso sugli emendamenti proposti all'articolo 5.

**Presidente.** Procediamo dunque regolarmente.

« Articolo 5. Alle disposizioni dell'articolo 9, sono sostituite le seguenti:

La misura delle indennità assicurate agli operai in caso d'infortunio, dovrà essere la seguente:

1° nel caso di inabilità permanente assoluta l'indennità sarà uguale a sei salari annui e non mai minore di lire 3000. »

Su questa prima parte non c'è nessun emendamento. La pongo quindi a partito.

(È approvata).

Passiamo ora al paragrafo secondo:

« 2° Nel caso di inabilità permanente parziale sarà uguale a sei volte la parte di cui è stato o può essere ridotto il salario annuo. »

A questo capoverso l'onorevole Gavazzi propone di aggiungere: « che agli effetti del presente capoverso non potrà mai essere considerato inferiore alle lire 500. »

La Commissione accetta quest'aggiunta?

**Gianolio, relatore.** La proposta delle 500 lire come minimo, la Commissione l'accetta ed anche il Governo ha dichiarato di accettarla.

Insomma accettiamo l'emendamento Gavazzi sulle 500 lire.

**Presidente.** Sta bene, allora pongo a partito questo paragrafo 2 con l'aggiunta dell'onorevole Gavazzi.

(È approvato).

**Gianolio, relatore.** Signor presidente; la Commissione ritira i suoi paragrafi 3 e 4 per ritornare a quelli proposti dal Ministero.

**Presidente.** Sta bene. Ne do lettura.

« 3° nel caso di inabilità temporanea assoluta, l'indennità sarà giornaliera ed uguale alla metà del salario spettante al momento dell'infortunio, e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'inabilità;

« 4° nel caso di inabilità temporanea parziale l'indennità sarà uguale alla metà della riduzione che dovrà subire il salario spettante al momento dell'infortunio per effetto dell'inabilità stessa e dovrà pagarsi per tutta la durata della inabilità;

**Vigna.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Vigna.** Vorrei una spiegazione riguardo alla differenza che vi è circa il ragguaglio del salario tra i comma 3 e 4 del progetto della Commissione, che parlano di salario medio, e quelli del Governo, che parlano del salario spettante al momento dell'infortunio.

**Lollini.** Bisogna mantenere il salario medio.

**Gianolio, relatore.** Trattandosi d'inabilità temporanea l'andare a ricercare il salario medio può essere un bene e può essere un male, ma certo dà luogo a moltissime difficoltà.

Del rimanente ciò potrebbe importare molto trattandosi di inabilità duratura, ma non ha alcuna decisiva influenza trattandosi d'inabilità temporanea.

Ad ogni modo, se si insiste nel voler ritornare al salario medio, la Commissione non si oppone. (Conversazioni).

**Frascara Giuseppe.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Frascara Giuseppe.** Io veramente credevo che fossero già stati votati tutti i quattro numeri dell'articolo 5, come mi era stato affermato da qualche collega, ma, giacchè si può ancora discutere intorno agli ultimi due, ritorno sulla mia proposta, che aveva suscitato qualche opposizione dei colleghi dell'Estrema. Credo che oramai essi si debbano essere persuasi dell'equanimità e dell'interesse con cui noi trattiamo queste questioni nel solo intento di ottenere il bene delle classi operaie. Io avevo detto che approvavo la proposta della Commissione (che poi fu ritirata), cioè di ammettere la franchigia dei cinque giorni, perchè in quei giorni si poteva provvedere al sussidio degli operai dalle Società di mutuo soccorso. Ma, all'infuori di questa ragione, che può piacere, o non piacere, secondo la fiducia che si ha in queste istituzioni, basate sulla fratellanza,

sulla previdenza e sul mutuo soccorso, ve ne è un'altra di indole assolutamente pratica. Se noi imponiamo l'obbligo di dare indennità anche per inabilità temporanee, che durino solo due giorni, porteremo tale una complicazione...

**Gianolio, relatore.** Non è così. Non si dà indennità (*Interruzioni*).

**Frascara Giuseppe.** Ma non vi è alcuno articolo, il quale dica che per inabilità, che durano due giorni non si dà indennità... (*Interruzione del deputato Fusinato*).

Se l'amico Fusinato troverà un articolo, che dica questo...

*Voci.* Sì, sì!

**Gianolio, relatore.** È detto espressamente nella legge. (*Il deputato Fusinato si accosta e dà spiegazioni al deputato Frascara*).

**Frascara Giuseppe.** Date queste spiegazioni, rinunzio a qualunque emendamento.

**Gianolio, relatore.** Intendiamoci bene: non si tratta mica di dare diritto ad una indennità per un infortunio il quale produca inabilità per due o tre giorni: questi infortuni non sono malattie sono *boubou*.

*Una voce.* Che cosa vuol dire?

**Gianolio, relatore.** In francese *bobos*. Vada a cercarlo nel dizionario. (*Si ride*) Ma lasciamo questo. Quando l'inabilità passa i cinque giorni, dura, ad esempio, otto giorni, si danno oggidì tre mezze giornate; con la nuova proposta l'indennità comincerà a partire dal giorno dopo l'infortunio, ma a condizione che la malattia si protragga oltre il quinto giorno.

**Cabrini.** Domando di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Cabrini.** La distinzione, fatta dall'onorevole relatore, corrisponde in fatto alle disposizioni contenute in altre leggi. L'indennizzo per lo infortunio, che duri soltanto o meno di cinque giorni, potrà essere risarcito dalla cassa per le malattie, quando avremo l'assicurazione contro le malattie: su ciò siamo d'accordo.

Ma dove non siamo d'accordo è nell'accettare la proposta del Governo per ciò che riguarda il salario spettante al momento dell'infortunio, anziché il salario medio.

Pare una cosa di lieve entità, ma, conoscendo da vicino il mondo operaio, si trova che la cosa ha invece molta importanza. In quasi tutti i congressi operai, gli operai si lamentano di questo, che vi sono industrie, per le quali esiste la così detta stagione morta, che è determinata da parecchie cause,

mancanza assoluta, o scarsezza d'acqua, e via dicendo.

In questi periodi il salario degli operai discende molte volte sotto il prezzo solito. Molte volte interviene, specie nelle piccole città di provincia, una specie di accordo tra proprietario e operai, poichè il proprietario dice agli operai: io vi dovrei lasciare a casa quindici o venti giorni, perchè le macchine non funzionano, invece vi tengo, ma, intendiamoci, a giornata ridotta. Se capita l'infortunio in quella quindicina, l'indennità venendo ad essere calcolata sul salario ridotto, l'operaio ne verrebbe a soffrire.

Mi pare dunque che la proposta prima della Commissione, del salario medio, sia preferibile. Quindi noi preghiamo la Commissione di ritornare alla sua prima proposta.

**Presidente.** La Commissione mantiene questa proposta?

**Gianolio, relatore.** La Commissione aveva proposto il salario medio. Non si è però dissimulata che l'accertarlo può presentare talvolta gravi difficoltà, e perciò quando il Governo ha espresso il desiderio di mantenere la redazione sua, la Commissione (la quale ha cercato sempre d'andar d'accordo col Governo fin dove era possibile) ha creduto di consentire che l'indennità sia ragguagliata al salario che l'operaio percepiva nel momento dell'infortunio. Se ora il Governo accetta di sostituire il salario medio, la Commissione non ha difficoltà di ritornare alla propria proposta.

**Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio.** Io credo che sia difficilmente accettabile questa proposta, perchè, accettandola, si darebbe luogo ad una quantità di ricerche e di contestazioni che non avrebbero mai fine. Perchè non contentarsi di quello che è stato fatto? È così logico e così naturale...

**Pozzato.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Pozzato.** Io ho apprezzato le ragioni che ha esposto testè l'onorevole Cabrini; ma sono dell'avviso del relatore: cioè che, se si dovesse accettare il criterio della media del salario, anziché recare un vantaggio ai lavoratori, specialmente nelle campagne, si recherebbe ad essi un danno gravissimo. (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Considerate i

danni derivati da infortuni nel tempo della trebbiatura.

*Voci a sinistra.* Sono pochi!

**Pozzato.** No: sono molti, anzi, i casi di infortunio in occasione della trebbiatura.

Ora, se noi accettiamo il criterio della media dei salari, siccome la media del salario annuo pei lavoratori della campagna è bassissima, noi verremo a questo: che, cioè, siccome l'infortunio avviene quasi sempre nell'epoca in cui il salario si eleva, noi costringeremo l'operaio ad accettare l'indennità in una misura inferiore a quella corrispondente al salario che percepirebbe al momento dell'infortunio.

Quindi, credo che la proposta dell'onorevole Cabrini non sia accettabile, e lo pregherei di ritirarla.

**Presidente.** Ma non la finiremo più!

**Pozzato.** E lo pregherei di ritirarla anche per un'altra ragione. Egli accennava al caso in cui l'infortunio avvenga nella stagione morta; ora faccio osservare che la stagione morta rappresenta l'eccezione, rappresenta una parte minima del lavoro industriale; ed io credo che, commisurando l'indennità al salario medio, invece di quella degli operai si favorisca la condizione degli assicuratori.

Per queste ragioni pregherei l'onorevole Cabrini di desistere dalla sua proposta; perchè ho l'intimo convincimento che essa torni a svantaggio piuttosto che a beneficio, della classe dei lavoratori, specialmente delle campagne.

**Cocco-Ortu, ministro guardasigilli.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.** Poichè ho avuto l'onore di prender parte, con la Commissione, all'esame degli emendamenti proposti a questo disegno di legge, e sono stato fautore dell'abolizione del salario medio, mi permetto d'espone alla Camera alcune considerazioni in aggiunta a quelle che abbiamo ora udite, e per le quali mi pare che la proposta di adottarlo quale criterio per determinare la indennità contraddica ai principii della legge e non giovi agli operai.

Anzitutto, non devesi dimenticare che essa è fatta a favore di persone poco esperte nelle sottigliezze legali, e quindi credo debba prevalere la norma che le disposizioni della medesima non possano dar luogo a dubbi o incertezze di applicazione nè contenere il

germe di contestazioni e di dispute. (*Benissimo!*)

Ora, quando noi adottassimo una disposizione la quale rendesse inevitabili indagini, prove e conseguenti dispute, si andrebbe incontro all'inconveniente cui ho accennato e si renderebbe incerta la indennità dovuta all'operaio. È facile il dire salario medio, ma non è ugualmente facile determinare quali dati e quali elementi debbano concorrere per fissarlo e averne così norma e base sicura per accertare l'indennità nella misura corrispondente alla realtà del danno cagionato dall'infortunio.

E, ad esempio, quale sarà questa media, in relazione al tempo? cioè dovrà calcolarsi in base al salario di un anno, di sei mesi, di tre mesi? Lo domando all'onorevole Cabrini. (*Interruzioni all'estrema sinistra.*)

A queste proposito ha notato giustamente il collega Pozzato che la stagione del salario basso è limitata a pochi mesi. Ora se voi stabilite il salario medio, siccome il maggior numero degli infortuni si verifica nel tempo in cui i lavori si affollano e l'attività è maggiore, non fate certo il vantaggio dell'operaio, poichè quando l'infortunio stesso accadesse in questo periodo, il salario allora percepito dall'operaio verrebbe diminuito, perchè a formare la media concorrerebbe il salario più basso.

E ciò anche astraendo dal riflesso che si darebbe luogo, come ho detto, a contestazioni e incertezze, delle quali è problematico il vantaggio ed in molti casi sicuro il danno dell'operaio.

Dopo queste osservazioni spero che non si vorrà insistere nella proposta per il salario medio.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Crespi.

**Crespi.** Io mi associo all'emendamento dell'onorevole Cabrini...

**Presidente.** Non c'è emendamento.

**Crespi** ...sostengo cioè il testo originario della Commissione che mantiene il concetto del salario medio.

Se accettassimo la dizione proposta dal Governo, procureremmo talvolta una perdita e talvolta un guadagno per l'operaio assicurato; introdurremmo colla applicazione della legge un'alea che deve assolutamente essere esclusa, proprio per quei concetti di semplicità e di equità che furono testè espressi dal ministro.

Eliminiamo dunque ogni incertezza, ogni

alea; e facciamo sì che l'operaio venga a percepire sempre l'indennità ragguagliata a quel salario che ordinariamente percepisce.

E a mio modo di vedere non si corre il rischio di complicare eccessivamente le cose poichè in quasi tutti i casi si devono mantenere i libri della paga con certe norme speciali determinate dalla legge e dal regolamento, che permettono la rapida determinazione del salario medio.

Per queste ragioni non posso accettare il criterio del Governo e seguirò invece quello antecedentemente proposto dalla Commissione.

**Cocco-Ortu**, ministro di grazia e giustizia. La Commissione è d'accordo con il Governo.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole **Manna**.

**Manna**. Per conciliare le opposte opinioni nello intento di avvantaggiare quanto più è possibile tutti gli operai senza distinzione non c'è che una via molto semplice, cioè di lasciare la scelta all'operaio fra il salario medio e il salario che egli percepisce al momento dell'infortunio. (*Rumori*).

**Presidente**. Poichè la Commissione ritira i paragrafi 3 e 4 da essa proposti e vi sostituisce i corrispondenti del progetto ministeriale, io porrò a partito questi ultimi.

Li rileggo:

« 3° Nel caso di inabilità temporanea assoluta, l'indennità sarà giornaliera ed eguale alla metà del salario spettante al momento dell'infortunio, e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'inabilità. »

Lo pongo a partito. Chi l'approva voglia alzarsi.

(*È approvato*).

L'altro paragrafo è il seguente:

« 4° Nel caso di inabilità temporanea parziale l'indennità sarà eguale alla metà della riduzione che dovrà subire il salario spettante al momento dell'infortunio per effetto dell'inabilità stessa e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'inabilità. »

Lo pongo a partito. Chi l'approva voglia alzarsi.

(*È approvato*).

Ora passiamo al quinto paragrafo che, concerne i casi di infortunio seguiti da morte.

A questo paragrafo sono stati proposti gli emendamenti degli onorevoli **Gavazzi** e **Lollini**, che sono stampati e quelli degli

onorevoli **Nofri** e **Pellegrini** dei quali ho già dato lettura.

L'onorevole **Pellegrini** ha facoltà di parlare.

**Pellegrini**. Signori, bisogna intendersi bene perchè questa parte dell'articolo dipende, sebbene non tutti se ne accorgano, dall'indole della condizione giuridica che si vuole disciplinare. L'indennità di cui si parla qui, che cosa rappresenta? Un diritto, una attività patrimoniale del defunto? In questo caso c'è il Codice civile che regola le successioni, e sarebbe assolutamente strano che una legge speciale derogasse al diritto successorio che è la base della società odierna fondata sulla proprietà privata e della sua trasmissione tra vivi e per causa di morte, ed io chiederei: di che vi mescolate, o specialisti degli infortuni? (*ilarità*). Il Codice civile non vi appartiene. È fatto una volta per sempre, e guai se si variasse per i fini di ogni legge o leggina speciale: preferirei che si variasse addirittura lo Statuto.

Ma l'indennità di cui si tratta non rappresenta un diritto, non rappresenta un'attività patrimoniale del defunto e neppure il risarcimento di un danno. Il danno risarcibile è il danno dato con dolo o con colpa, mentre questa legge non prevede danni dati con dolo o con colpa. La legge qui prevede il danno dato dalla forza divina.

(*Il ministro Baccelli sorride*).

**Pellegrini**. Lei è medico e non avvocato, altrimenti saprebbe che i romani giuristi chiamavano la forza dannosa del caso *vis divina*, che ella crede *affare di teologia*...

**Baccelli Guido**, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Di teologia s'intenderà lei più di me. Io senza essere legale, so che...

**Pellegrini**. Ha avuto facoltà di parlare il ministro, signor presidente? (*Viva ilarità*).

Onorevole ministro, lei si chiama Guido, non si chiama Leone!

Il danno dato dalla forza divina delle cose, la tegola, per esempio, che ci cade sul capo, non è emendabile. Se qualcheduno l'emenda è a titolo di favore o a titolo di contratto. Qui dunque siamo nel tema di casi accidentali che non possono essere oggetto di emenda se non per favore o per contratto. Ma non si tratta qui di un favore. Lo rifiuterei per gli infelici, il favore. La sola consolazione che si può avere in questa vita è di morire senza obbligo di ringraziare nessuno, neppure il legislatore! Il fondamento

di questa indennità di cui parla la nostra legge è il contratto, il contratto di assicurazione. (*Interruzione del ministro guardasigilli*). Non è l'assicurazione? Mi chi la dà l'indennità, se non gli assicuratori in forza di un contratto? È meraviglioso, l'onorevole ministro di grazia e giustizia. Egli vale il suo collega! (*Si ride*).

**Baccelli**, ministro di agricoltura, industria e commercio. E Lei vale tutti e due.

**Presidente**. Onorevole Pellegrini, veda di venire al suo argomento!

**Pellegrini**. Non vi è nulla di più serio di quello che sto dicendo!

Vi è dunque un contratto di assicurazione: determinate persone pagano un tanto alle Società assicuratrici che provvedono un capitale per soccorrere i danneggiati.

Ora l'assicurazione, o signori, si stipula a beneficio di chi si vuole. Io, pagando tanto, posso farmi assicurare in questo senso, che quando morirò sarà prestato un capitale qualunque non ai miei eredi naturali ma, per esempio, all'uscire capo della Camera. (*Si ride*).

Ora il legislatore impone con questa legge agli assuntori di opere di assicurare i loro operai.

A quale scopo? Nei casi dei numeri 1, 2, 3 e 4 la cosa è chiara: a beneficio diretto ed esclusivo dell'operaio danneggiato. Nel caso del numero 5 a chi deve andare il soccorso? Al morto no, a chi dunque? A chi per effetto dell'infortunio versò in bisogno, abbia mestieri di soccorso. Evidentemente bisognerà, per uscire dal vago, dall'indeterminato, tracciare intorno alla tomba il circolo della parentela, trovare i congiunti. Senza di ciò potrebbe venir fuori chicchessia a dire: il morto mi nutriva; tal donna potrebbe dire: il morto mi manteneva; ma lo Stato non si occupa di certe mantenute (*ilarità*). E allora se si vuole che il beneficio sia effettuale, se si vuole sapere chi debba essere soccorso conviene cercare; e il cercare non è più cosa da legislatore, ma è cosa da magistrato. Non ci sono forse magistrati al mondo? Sì, c'è il pretore, c'è il presidente del tribunale, il sindaco, e perciò io plasmo il mio emendamento dicendo: « In caso di morte l'eredità sarà devoluta a quei congiunti che al tempo dell'infortunio vivessero a carico del defunto », formula bellissimamente italiana e che trovo nel progetto.

E soggiungo « l'attribuzione e la divisione saranno arbitrate (questo non è esattamente italiano ma è bene espressivo) dal pretore, sentito il consiglio di famiglia » quando ce n'è uno (perchè tutto il mondo sa che, se non ci sono minorenni, non c'è consiglio di famiglia) e in proporzione del bisogno. Perchè io, come ligure, vi dico, o signori, che noi moriamo così: lasciamo un figliuolo misero, mentre quell'altro, che è andato a Buenos Ayres, è forse milionario.

Il pretore statuendo secondo il bisogno, sentito il consiglio di famiglia, valutate le informazioni, le proposte del sindaco, assegnerà queste indennità. E ricordando il regime della volontaria giurisdizione, io aggiungo che contro il decreto del pretore ci sarà ricorso al presidente del tribunale: tutto in sede di Camera di consiglio, senza giudizio, senza carta bollata e, per grande felicità, senza avvocati. Sento obbiettarmi: tutto questo lascia troppo nel vago la cosa! Ebbene, se l'onorevole collega che interrompe non ama il vago, precisi egli e venga al concreto! Ma dove è il concreto *a priori*? E come è possibile che il legislatore sappia quale dei superstiti risentirà nei singoli casi il danno dell'infortunio?

Evidentemente, signor Presidente, questo non è perfetto; non sarebbe firmato da me: ma questa soluzione è certamente migliore di tutte quelle che sono proposte nel testo primitivo rimaneggiato e negli emendamenti fin ora proposti. Gli uni dicono: divisione secondo il diritto successorio. Io ho già risposto, e potrei soggiungere che una divisione che spezzi queste misere indennità fra ascendenti, discendenti e collaterali, le risolve in niente. Il denaro non ha un valore se non quando è un capitale. E qui si dice: due quinti all'uno, un quarto all'altro, un settimo a Sempronio; e tutto ciò è supremamente arbitrario.

Siccome vedo che la Camera non è disposta...

*Voci*. No, no; parli! parli!

**Pellegrini**. Epperò, signor Presidente, non ci sono che due sistemi: o una falsificazione del diritto ereditario, che non approda a niente se non ad una ceffata al Codice civile, o il sistema dell'attribuzione secondo il prudente arbitrio del magistrato, l'attribuzione al bisogno creato, verificato. Sono due sistemi; il mio vale quell'altro. E la cosa deve essere pensata perchè tutto il valore della legge consiste in questo, a chi, i

danari? questi pochi danari, orribilmente pochi?

Il mio ultimo caso di infortunio è un carrettiere che ho raccolto per via, perchè appartengo alla Croce Bianca, morto a 30 anni; orribilmente morto. Guadagnava tre lire al giorno. Quale indennità? Un 5500 o 6000 lire, con sei figliuoletti, signor presidente, dai 7 ai 10 anni!!

Nel tempo antico se ci era in danno colposo si andava innanzi ai tribunali e si ottenevano 20 o 25 mila lire.

Se non c'era danno colposo, non si aveva niente: c'era la forza divina e rimaneva la consolazione di essere atei. Adesso si fa una specie di transazione fra il dovere e il non dovere, e non si considera che il danno accidentale rimediato con l'assicurazione. Ed io mi domando: siccome gli assicuratori esibiscono un capitale proporzionato al premio di assicurazioni, e siccome tutto il magistero delle assicurazioni consiste in una larga base di contribuiti, io non saprei perchè non si dovrebbe infliggere un maggior premio ai chiedenti l'assicurazione, in modo che l'assicuratore offrisse un capitale decente. In ogni modo non ho voluto modificare il primo paragrafo, il paragrafo capo del numero 5.

Signori, è qui la questione di tutta la legge: se c'è proprio un momento in cui non occorre aver fretta è questo in cui si tratta di far cadere il frutto dal ramo nel sacco del bisogno. Perciò supplico i miei clienti... (*Si ride*)... i miei colleghi (infelici in un caso e nell'altro) a meditare il mio emendamento che risolve la questione non secondo cervelotiche presunzioni, ma cercando il vero.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.** La questione che da due giorni si dibatte intorno a questo tanto affaticato articolo 5, non ostante la opinione or ora manifestata dall'onorevole Pellegrini che convenga rimandarlo, a me sembra sia stata tanto e così ampiamente esaminata e discussa che la Camera potrebbe senza ulteriore indugio deliberare sulla medesima. Ho detto ampiamente discussa, perchè non è la prima volta oggi che essa viene in questa Assemblea.

Nella lunga preparazione della legge per gli infortuni del lavoro questo è stato uno dei punti su cui si è più affaticato l'ingegno sottile degli avvocati, e qui non man-

cano gli avvocati, e gli ingegni sottili sono molto numerosi. Negli studi delle Giunte parlamentari incaricate di riferire circa questo argomento, e nelle prime deliberazioni della Camera era prevalso il concetto al quale ritorna la proposta del Governo e della Commissione. Fu il Senato che accogliendo il voto del suo Ufficio centrale modificò l'articolo approvato dalla Camera, e statui che per l'indennità dell'infortunio in caso di morte, si facesse luogo alle regole del diritto successorio. Ma la disposizione così modificata non passò senza contrasto in quest'Assemblea e fin d'allora si mossero i dubbi, e le obiezioni, oggi si risollevarono e si fecero anche pressochè identiche proposte.

Alcuni sostennero fin d'allora l'opinione che non fossero applicabili le regole del diritto successorio, specialmente riguardo agli eredi testamentari e che invece si dovessero chiamare a succedere i discendenti, gli ascendenti, il coniuge, i fratelli e le sorelle che si trovassero nelle condizioni previste dall'articolo 141 del Codice civile. Altri erano di parere che l'indennità spettasse solo a coloro che traevano il sostentamento dal lavoro dell'operaio vittima dell'infortunio.

Non è neppure nuova la proposta dell'onorevole Pellegrini, poichè l'onorevole Manna nella discussione del 1898, mentre proponeva che l'indennità fosse data a coloro che avevano diritto agli alimenti verso l'operaio defunto, domandava che la ripartizione fosse affidata all'arbitrio del magistrato. Se m'inganno è qui l'onorevole Manna che può dirlo...

**Pellegrini.** È una Manna...

**Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.** Ebbene sarà una manna. Ma allora anzitutto vi era una questione, dirò così, pregiudiziale: da lunghi anni si aspettava questa legge per gli infortuni e non parve che, per una questione la quale, se ha la sua importanza, non è certo, me lo permetta l'onorevole Pellegrini, la più importante della legge, si dovesse ritardarla e comprometterla col farla tornare all'altro ramo del Parlamento, indugiando così, e forse anche privando dei benefici di essa gli operai.

E questa ragione fu tanto efficace che i nostri colleghi di quella parte della Camera (*Accennando all'estrema sinistra*) ritirarono le proposte per una diversa ripartizione. E che ben ci apponessimo lo prova il fatto che migliaia e migliaia di operai ebbero quell'indennità che non avrebbero conseguita

se la legge non fosse stata approvata solo per un dissenso sopra questo punto, relativamente di secondaria entità sebbene non si possa negare che meriti di essere risolto con matura ponderazione.

Farò brevi osservazioni intorno alla questione.

Certamente non si può in senso assoluto sostenere che i parenti del defunto possano vantare diritto all'indennità in forza del diritto successorio, nè che possano agire *iure proprio*, nascente dai principi che regolano secondo le nostre leggi il risarcimento dei danni derivati da delitto o quasi delitto.

Nella discussione alla quale ho pocanzi accennato, i fautori della prima opinione osservavano che l'operaio il quale espone la sua vita nei rischi e nei pericoli del lavoro, che costituisce il suo patrimonio, tutto il suo essere, deve avere il conforto di sapere che, quando perdesse la vita sul campo di battaglia del lavoro, possono del frutto dei suoi sacrifici godere, alla sua morte, le persone a lui care. D'altra parte è certo che, fondando la ripartizione della indennità unicamente sul diritto ereditario, può accadere che siano condannate d'un tratto alla miseria le persone che vivevano, o che avevano diritto alla sussistenza sul lavoro dell'operaio.

Ma nè l'una nè l'altra opinione, se non m'inganno, è assolutamente e interamente vera.

Qui siamo di fronte ad una nuova condizione di cose ignota e non preveduta nella legge scritta anteriormente vigente e dalla quale è sorto un diritto nuovo cui ha dato vita la legge sugli infortuni. Da questo non consegue, come afferma l'onorevole Pellegrini, che l'indennità sia dovuta in applicazione dei principii che governano il contratto di assicurazione.

Ciò è un errore di concetto giuridico. La nuova legge si fonda sul principio del rischio professionale (*Interruzioni dell'onorevole Pellegrini*) ... da cui nasce come conseguenza logica l'assicurazione obbligatoria. Posti questi principii ne dovrebbe, a rigore di logica, conseguire che l'indennità dovrebbe solo essere stabilita a favore dell'operaio, in tutto od in parte, per inabilità temporanea o permanente, condannato dall'infortunio a non poter trarre i mezzi di sussistenza dal suo lavoro. Ma si è voluto andare più innanzi e nella nostra, ad esempio

di altre leggi, si è creduto che rispondesse ai fini della medesima, e fosse equo ed umano di provvedere anche, nel caso di morte dell'operaio, a favore delle persone che vivevano a suo carico partecipando ai frutti del suo lavoro, ammettendo per esse un tal quale diritto.

Quindi è che sorge la questione del come si devono regolare gli effetti di questo diritto.

Le norme in proposito non dobbiamo andare a cercarle interamente nei principii del diritto ereditario nè del diritto al risarcimento dei danni poichè si tratta di un diritto nuovo che sorge dalle condizioni delle industrie e dalle condizioni del lavoro che hanno creato nuove esigenze e nuovi bisogni obbedendo ai quali il legislatore ha creduto di provvedere.

Ora posto che il legislatore è quello che deve regolare a chi spetti l'indennità nel caso dell'infortunio, sta ad esso il vedere se non convenga contemperare i due diritti: il diritto di successione legittima che ha ragione di essere nella legge naturale, ed il diritto che nasce dal danno sofferto per effetto dell'infortunio.

Da tale temperamento trae origine la disposizione quale è proposta nel disegno di legge del Governo e della Commissione e che desideriamo sia votata dalla Camera.

**Pellegrini.** Frasi! Che cosa concludono quelle frasi?

**Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.** Che cosa concludono? Se l'onorevole Pellegrini vorrà fermarsi ad approfondire la questione e non parlarne abusando della sua facilità di parola, intenderà quale sia la conclusione.

**Pellegrini.** Io? Eh! badi! (*Si ride*).

**Presidente.** Non interrompa, onorevole Pellegrini.

**Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.** Andiamo avanti. Posti così i veri principii giuridici della questione, vediamone la pratica applicazione; e cioè se nell'articolo quinto sieno contemperati equamente i diritti, le ragioni e gli interessi legittimi.

Ieri l'onorevole Pellegrini pareva consentisse in massima in questi concetti e in questi intenti. Egli non disconosceva il diritto all'indennità alle persone le quali si presuppongono danneggiate dall'infortunio che ha colpito l'operaio dal cui lavoro esse traevano la sussistenza; ma egli ieri solo appuntava gli strali della sua arguzia contro



la indennità assegnata al coniuge superstite, supponendo che il legislatore abbia dimenticato che questi può essere anche il marito.

Ora, veramente non intendo perchè l'operaio il quale può trovarsi in condizione di trarre anche dall'aiuto e dal lavoro della moglie i mezzi di sussistenza, il quale può essere in tale stato da non avere l'energia necessaria per un lavoro proficuo e che può essere inabilitato al lavoro, solo perchè è un uomo, debba essere privato dell'indennità che gli può venire dalla morte della donna che concorreva con lui a provvedere il pane alla famiglia. Il legislatore non merita questi strali se ha ubbidito ad un sentimento di giustizia.

A sua volta l'onorevole Di Stefano critica la ripartizione dell'indennità fatta nel caso in cui il coniuge superstite concorre insieme coi figli e altri discendenti del defunto; e ciò perchè è frequente l'ipotesi che i medesimi siano numerosi; a lui pare ingiusto dare due quinti all'uno e riserbare gli altri tre quinti alla sua numerosa figliuolanza...

**Di Stefano.** Ho presentato un emendamento.

**Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.** L'onorevole Di Stefano e gli altri che muovono tali obiezioni debbono considerare quali sieno le condizioni dell'operaio: non bisogna dimenticare che il coniuge superstite è quello attorno a cui si raduna tutta la modesta e povera famiglia: non bisogna dimenticare che la legge vuol dare l'indennità ai soli figli minori: e che tutta la famiglia potrà trovare sempre nel cuore del padre e della madre quegli aiuti che le sono necessari. Quindi la legge, nel mantenere anche con questo mezzo intorno al coniuge superstite il nucleo della famiglia, compie cosa di giustizia e di sana moralità, e nulla in realtà toglie ai figli.

A simili concetti si ispira tutta la nostra legislazione, non solo su questa, ma anche per altre materie. La legge per le pensioni preferisce il coniuge superstite: la legge per la Cassa invalidi e per la vecchiaia degli operai quando si tratta del capitale accumulato dall'operaio defunto, ne assegna due quinti al coniuge superstite e tre ai figli, e ciò sebbene si tratti di patrimonio ereditario, che dovrebbe essere regolato colle norme del diritto successorio. (*Interruzioni del deputato Pellegrini*).

I principii del diritto civile, onorevole Pellegrini, debbono essere rispettati sino ad

un certo punto quando si tratta di leggi che debbono provvedere a nuovi bisogni. Ella non deve ignorare che il diritto nel suo progresso indefinito deve adattarsi a tutte le nuove esigenze e guai se non fosse così: guai se i suoi rigidi principii dovessero insorgere come ostacolo ai progressi dell'umana società!

A tali concetti obbedisce questa legge e vi obbedisce tenendo conto della condizione delle famiglie a cui si deve provvedere e ispirandosi a indiscutibili sensi di modernità.

Lo stesso concetto hanno ammesso non solo tutte le leggi straniere, dalla legge danese alla legge inglese, dalla legge austriaca alla legge germanica, ma vediamo in esse conservata presso a poco identica misura nella ripartizione dell'indennità.

Ora poche parole circa la questione sollevata ieri con molto acume di osservazione e di criterii dall'onorevole Luzzatto Riccardi e oggi dall'onorevole Pellegrini: la questione della ripartizione dell'indennità in base al bisogno constatato nel momento in cui si dovrà ripartirla, tra le persone chiamate a fruirne.

L'onorevole Pellegrini dubita che applicando l'articolo quinto, così come è proposto, l'indennità sia data a chi non ha bisogno e per impedire che ciò accada, vorrebbe sostituire alla legge l'arbitrio del magistrato. Egli che ha voluto prendere atteggiamento di profondo giurista ed ha tenuto a mostrarlo, e che si sente tanto maestro di diritto...

**Pellegrini.** Io?!...

**Cocco-Ortu, ministro guardasigilli.** ...non dovrebbe ignorare che tutti i giuristi sconsigliano il legislatore dall'abbandonare all'arbitrio del magistrato...

**Pellegrini.** Chiedo di parlare per fatto personale.

**Cocco-Ortu, ministro guardasigilli.** ...e che la legge deve regolare con norme sicure le materie che toccano al diritto individuale e alle sostanze dei cittadini...

**Pellegrini.** Preferisco il magistrato a lei.

**Cocco-Ortu, ministro guardasigilli.** ...L'arbitrio poi, o signori, in questo caso, sarebbe pericolosissimo e dannoso, perchè, quando nella povera famiglia dell'operaio colpito dall'infortunio la legge desse occasione a dissensi ed a dispute per le poche lire d'indennità da ripartirsi fra coloro che la compongono e gettasse questo seme di discordia del più

e del meno che loro spetta, noi non avremo certo giovato al benessere economico, alla concordia e alla pace di quella famiglia.

Non mi distrae il timore dell'onorevole Pellegrini, il quale, per sostenere il suo assunto, è ricorso all'esempio che tra i chiamati a partecipare all'indennità per l'infortunio dell'operaio defunto vi possa essere il figlio milionario reduce dall'America. (*Interruzione del deputato Pellegrini*).

È un criterio molto strano quello di fare le leggi preoccupati dell'eventualità che tra tante migliaia di famiglie viventi nel bisogno, ve ne possa essere una in cui si verifichi l'eventualità di un figlio fatto milionario reduce dall'America a diciotto anni, perchè l'articolo quinto concede l'indennità solo ai figli minori di 18 anni.

Detto questo mi pare di avere abbastanza dimostrato che il principio giuridico, sul quale si fondano i nostri contraddittori, è assolutamente inesatto, che le loro obiezioni si fondano sull'esempio di inconvenienti di casi singoli, l'addurre i quali, è noto adagio, non giova a risolvere una questione. Le leggi dispongono per i casi generali e non per i casi parziali.

**Pellegrini.** Ci sono anche altri proverbi. (*Si ride*).

**Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.** Un ultimo emendamento è quello dell'onorevoli Lollini, il quale vorrebbe che il legislatore rivolgesse il suo pensiero alla libera compagna dell'operaio, assicurando anche a questa una parte dell'indennità. Io non tratterò la questione, sollevandola ai concetti nostri sull'ordinamento della famiglia; nè parlerò delle difficoltà di stabilire quale sia la compagna cui potrebbe riconoscersi un tale diritto. Esse vennero intraviste dall'onorevole Lollini, il quale a giustificare la sua proposta ha addotto il frequente esempio della donna che ha contratto il solo matrimonio religioso.

Ma, onorevole Lollini, in una legge votata dal Parlamento italiano non consentirò mai che si riconosca come sorgente di diritto uno stato di fatto di chi volontariamente si pone fuori della legge che regola l'ordinamento della famiglia. (*Benissimo! — Approvazioni*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianturco.

**Gianturco.** Dirò pochissime parole. Sono dolente di dissentire dall'onorevole ministro guardasigilli e riconosco assai gravi le ra-

gioni addotte dall'onorevole Pellegrini a sostegno del suo emendamento.

I sistemi che si possono seguire, a proposito della spettanza e della divisione dell'indennità, non possono essere, a parer mio, che due: o quello di considerare, cioè, l'indennità come dovuta *jure successionis*, come facente parte dell'asse ereditario e dividere un'indennità siffatta, secondo i principî stabiliti dal Codice civile a proposito delle successioni; oppure, un secondo sistema: quello, cioè, di considerare coloro che vivevano a peso del defunto come aventi diritto alla ripartizione delle eredità non *jure successionis*, ma *jure proprio*, in quanto hanno risentito un danno, sia pure che non derivi da colpa o da dolo, e non sia neppure fondato sul contratto (come credo che a torto pensi l'onorevole Pellegrini). Il titolo giuridico all'indennità sta rispetto all'assicuratore nel contratto, rispetto all'imprenditore nella legge in quanto i titolari hanno subito un danno, una diminuzione della loro forza patrimoniale, dei loro mezzi di sussistenza. Evidentemente i due criteri, i due metodi menano a conseguenze assolutamente diverse, ed è facile persuadersene quando si pensi che l'indennità per l'invalidità dirò così, temporanea, fa parte del patrimonio dell'operaio che sia stato colpito dall'infortunio; invece, la morte dell'operaio dà luogo appunto ad uno di questi due sistemi: o che si ritenga l'indennità dovuta al *jure successionis*, o che si ritenga l'indennità dovuta al *jure proprio*; e questo secondo sistema è per molte considerazioni il migliore.

Non è possibile una via di mezzo, come quella che è tracciata nel disegno di legge attuale, perchè esso pure innovando la legislazione precedente, non innova con un criterio organico, quale era quello dell'emendamento Manna, che a torto, secondo me, fu respinto nella discussione che avvenne nel 1898. Ora invece accettiamo sì un principio assai meglio rispondente al sistema del nostro Codice che cioè, *jure proprio*, sia dovuta la ripartizione dell'eredità. Ma, se questo è il concetto della legge, prescindendo da ogni altra considerazione giuridica che si riferirebbe alla costruzione dell'istituto e che sarebbe più propria dell'Università, è evidente la contraddizione intrinseca dell'articolo che è proposto. Il concetto dell'onorevole Pellegrini che qui si tratti di un'indennità dovuta *jure proprio* a quelli che vivono a peso dell'operaio che ha patito

il sinistro, mena alla conseguenza che fra costoro l'indennità debba essere ripartita secondo il bisogno, non secondo criteri aprioristici come sono quelli della successione legittima. È una contraddizione logica così evidente che non si può assolutamente accettare il sistema del progetto.

Ma lasciando pure da parte questa considerazione astratta, io domando con quale criterio di giustizia noi daremo la medesima indennità (mettiamo pure da parte il figliuolo minore di diciotto anni tornato d'America e tornato milionario, poichè l'esempio portato dall'onorevole Pellegrini non è calzante, in quanto non è frequente), con quale diritto daremo la medesima indennità al bambino che è rimasto all'età di un anno orfano del padre che era l'unico sostegno della famiglia e al minore di diciassette anni e tre mesi come è proposto nel disegno di legge. E con quale ragione e criterio di giustizia, mentre il Codice civile in tema di filiazione legittima chiama eredi pure le sorelle ed i fratelli, e attribuisce ad essi sotto certe condizioni il diritto agli alimenti, noi li priveremo del diritto all'indennità? Ora queste son non solo dal punto di vista logico delle osservazioni di un grande valore, ma per me sono osservazioni di gran valore anche da un punto di vista pratico, perchè, moltiplicando i titolari secondo i principii della successione legittima, voi sarete obbligati a ripartire l'indennità ad un gran numero di persone come quelle contemplate nel progetto. Sarete obbligati a frazionare a tal segno l'indennità che spetterà a chi ha sofferto il danno, essa sarà così piccola che non metterà alcuno in grado di esser provveduto di una quota sufficiente.

Quindi, desiderando di esser breve, io vorrei pregare la Commissione ed il Governo di voler riesaminare questa materia: di voler sospendere la discussione di questo articolo, rimandandolo alla Commissione. Mi muove a fare questa proposta il non potere neppure accettare interamente l'emendamento dell'onorevole Pellegrini.

Io ne accetto il concetto fondamentale, ma non le modalità; non accetto le modalità del concetto dell'onorevole Pellegrini, in quanto noi faremmo di questa disputa fra i diversi titolari dell'indennità (togliamo pure di mezzo gli avvocati, in ciò sono d'accordo con il collega) una questione di Camera di Consiglio. Ora, ciò non è possibile, questa è materia di giurisdizione contenziosa.

Quindi, sotto questo rapporto, deve essere riesaminato l'emendamento Pellegrini, e deve essere riesaminato anche sotto un altro rispetto, se, cioè, convenga qui di derogare alle regole ordinarie di competenza e affidare tutto al pretore, e in ogni caso, se non convenga invece di affidare questa decisione al presidente del tribunale e poi al presidente della Corte d'appello. Sono particolari sui quali è bene che la Commissione, trattandosi di una legge di così grande importanza, versi tutta quanta la sua attenzione.

Io credo che la proposta mia non diminuisca il merito dell'iniziativa di questo disegno di legge, non vulneri in nessuna maniera le ragioni fondamentali, che lo sostengono, ma miri soltanto a ciò, che desideriamo tutti, senza distinzione di partito nella Camera, cioè, di fare una legge che risponda il meglio che sia possibile agli interessi degli operai.

Quindi, modestamente, mi limito a chiedere che la Camera sospenda di deliberare intorno a questa parte dell'articolo 5, che proceda oltre nell'esame della legge e rinviì alla Commissione, perchè lo riesami, l'emendamento dell'onorevole Pellegrini, nel quale sono lieto di poter sostanzialmente consentire.

#### Presentazione di un disegno di legge.

**Presidente.** L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

**Di Broglio, ministro del tesoro.** Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per alcune variazioni nel bilancio della guerra per l'esercizio corrente.

**Presidente.** Dò atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito agli onorevoli deputati. Sarà deferito all'esame della Commissione generale del bilancio.

#### Si riprende la discussione del disegno di legge per gli infortuni del lavoro.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Gianolio, relatore.** Noi siamo qui, in questa legge, perfettamente all'infuori del Codice civile e dei principii generali, e senza vulnerare alcuna di quelle massime che siansi potute accogliere per lungo volgere di secoli nel diritto scritto e nel diritto consue-

ordinario, siamo padroni di deliberare ciò che vogliamo. Dico ciò, perchè qui non si tratta di eredità, e chi avesse dubbio in proposito potrebbe leggere la relazione del Governo al disegno di legge che presentava alla Camera il ministro di allora, quell'eminente giureconsulto che è Giuseppe Zanardelli.

E non siamo neanche in tema d'indennità, perchè quando voi applicate le norme del diritto civile non si applicano all'infornuto quale lo comprendiamo noi.

Non vi è un diritto ereditario, non vi è neppure il diritto a riconoscimento per colpa dell'infornuto, non vi sarà la *vis divina*, ma vi è la *vis major* e il caso fortuito.

Noi abbiamo creato un diritto nuovo e siamo padroni di disciplinarlo come vogliamo senza vulnerare nè diritto nè principio alcuno.

Ora io confesso sinceramente, che per quel poco che valgo, questa legge l'ho studiata e questo numero quinto mi ha tormentato grandemente, non ci ho dormito stanotte ruminandoci sopra, ed ho perfino offerto un premio ai colleghi che mi trovasero il modo di risolvere la questione. (*Si ride*).

Detto ciò io vorrei pregare il ministro di accettare la proposta di sospendere la discussione di quest'articolo.

Capisco: il nostro ottimo presidente ci dice: sono due o tre giorni che discutete quest'articolo e volete sospenderlo ancora? Ma la questione è di grande importanza, il resto della legge è distaccato da questo articolo che può stare da sè. Noi possiamo far cammino e discutere i due ordini del giorno che si sono proposti e che abbiamo rimandato, senza che porti ad un ritardo o ad una perdita di tempo. Vorrei che l'onorevole ministro accettasse questo differimento.

**Cocco-Ortu**, ministro di grazia e giustizia. Se la Commissione lo desidera accetto.

**Gianolio**, relatore. Adesso vi dirò schietto l'animo mio. Credo accettabile la proposta che però occorrerà modificare in qualche punto. Io non mi accosterei però all'idea dell'amico Gianturco di fare di ciò oggetto di contenzione, perchè penso sia meglio ricorrere ad un mezzo *tranchant* che risolve ogni questione sino da principio. Ad ogni modo sarà bene studiare la cosa e per parte mia accetto la proposta di sospendere ogni decisione su quest'articolo 5 continuando

frattanto l'esame del resto del disegno di legge.

**Baccelli Guido**, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

**Presidente**. Ne ha facoltà.

**Baccelli Guido**, ministro di agricoltura, industria e commercio. Mi pare assoluta la necessità di sospendere la discussione di questo articolo per esaminare tutti gli addotti argomenti giuridici ai quali mi sento quasi interamente estraneo, ma che pure bisogna risolvere bene. È questa un'opera santa, una legge che tutti desideriamo.

Anch'io potrei umilmente dire che qui si tratta de *jure condendo* perchè il principio che si stabilisce è nuovo; ma poichè ho voluto essere sempre breve, quantunque abbia esaminato a fondo con i miei colleghi la presente legge, mi asterrò dal fare considerazioni in proposito, confidando che, riunita una Commissione dei nostri colleghi più eminenti in giurisprudenza, si possa uscire con onore da questo ginepraio.

**Presidente**. Non essendovi dunque osservazioni in contrario, s'intende sospesa la discussione di questo articolo 5 e degli emendamenti relativi.

**Presidente**. Passiamo ora all'articolo 6.

#### Art. 6.

Ai due capoversi dell'articolo 10 sono sostituiti i seguenti:

« Per salario annuo di cui ai nn. 1, 2 e 5 dell'articolo 9, s'intende, per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infornuto, la remunerazione effettiva che è stata ad essi corrisposta durante questo tempo, sia in danaro, sia in natura, fino al limite massimo di lire 2000. Per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti per meno di dodici mesi prima dell'infornuto, il salario annuo si valuta uguale a 300 volte il salario o mercede giornaliera, sino al limite massimo di lire 2000; a meno che il salario sia fissato in ragione d'anno, nel qual caso si prenderà senz'altro per base il salario così fissato fino al detto limite massimo.

« Il salario giornaliero risulta dividendo la somma dei guadagni percepiti dall'operaio nel periodo in cui ha prestato servizio durante i 12 mesi antecedenti all'infornuto, per il numero dei giorni effettivi di lavoro nello stesso periodo.

« Per giornata effettiva di lavoro s'in-

tende il periodo di lavoro prestato durante l'orario ordinario in uso nella impresa o nello stabilimento, e che, secondo l'orario stesso, corrisponde ad una giornata di lavoro.

« Sel'operaio colpito da infortunio non ha remunerazione fissa o a cottimo, o se, essendo retribuito a cottimo, il periodo di lavoro antecedente all'infortunio è inferiore a sei mesi, l'indennità dovuta è calcolata secondo il salario medio degli operai della stessa categoria.

« Quando per la natura del lavoro cui si riferisce l'assicurazione e sul quale avvenne l'infortunio, l'operaio non possa trovare occupazione che per un periodo limitato di tempo, il salario annuo si determinerà sommando col salario che ha esatto e poteva esigere in quel periodo di tempo, i guadagni percepiti in altri lavoro nei sei mesi antecedenti sino a compiere i dodici mesi, risalendo dal giorno in cui cessa il periodo di lavoro nel quale avvenne l'infortunio, e del quale si tenne già conto nel computo del salario. »

A quest'ultimo capoverso che era stato aggiunto dalla Commissione al testo ministeriale deve essere ora sostituito il seguente, concordato fra Ministero e Commissione:

« Quando il lavoro cui si riferisce l'assicurazione, e sul quale avvenne l'infortunio, sia di tale natura che l'operaio non possa esservi impiegato che per un periodo limitato di tempo, il salario annuo risulterà dall'ammontare dei salari percepiti durante il detto periodo di tempo e quello dei salari in media percepiti, nel periodo occorrente a compiere i 12 mesi dalla data dello infortunio, dagli operai occupati nello stesso lavoro cui attende abitualmente l'operaio colpito da infortunio. »

È così, onorevole relatore?

**Gianolio, relatore.** La differenza sta in ciò: resta l'articolo sesto quale è proposto nel progetto ministeriale fino a quel capoverso ultimo, che la Commissione proponeva di aggiungere. Questo capoverso ultimo è surrogato dalla nuova dizione, che propongono Commissione e Ministero, la quale porta questa differenza di sostanza, che, invece di ricercare ciò, che poteva guadagnare l'operaio nei dodici mesi, risalendo indietro, si prende la mercede degli operai, occupati nello stesso lavoro.

**Gavazzi.** Domando di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Gavazzi.** Se ho ben compreso quanto ha detto l'onorevole relatore, l'articolo, concordato tra Ministero e Commissione, va sostituito all'ultimo capoverso che la Commissione proponeva di aggiungere. Dichiaro che non ho alcuna difficoltà di accettare l'articolo, proposto dalla Commissione, nel mentre che il mio emendamento dovrebbe sostituirsi a tutta la prima parte dell'articolo 6, e ne dico brevemente le ragioni. L'articolo 6, così, come è stato proposto dal Ministero ed accettato dalla Commissione, si presta ad interpretazioni difficili e, alle volte, potrà dar luogo a contestazioni. Di più può essere di danno all'operaio, il quale nel periodo di un anno abbia avuto la fortuna di un aumento di guadagno, perchè contribuirebbero a costituire il salario annuo anche i salari più bassi antecedenti. Di più con l'articolo 6, così come è proposto dal Ministero ed accettato dalla Commissione, si verrebbe in determinati casi a costituire una ingiustizia. Noi dobbiamo prendere l'esempio di due operai, per l'uno dei quali sia possibile prendere per base la remunerazione effettiva toccata nei dodici mesi e per l'altro il guadagno fatto in soli sei mesi.

Bene sta il calcolo del salario nel primo caso: ma nel secondo si dovrebbe, a termini dell'articolo proposto, dividere la somma dei guadagni dell'operaio durante i sei mesi pel numero di giornate effettive di lavoro.

Ora così praticando un operaio che avrà lavorato soltanto sei mesi potrà ottenere che il suo salario sia calcolato relativamente superiore a quello ottenuto dall'operaio che abbia lavorato ad anno.

Temo di non essermi spiegato bene e porto un esempio pratico.

Supponiamo che un operaio in dodici mesi abbia guadagnato lire 500; il suo salario annuo è dunque di lire 500 qualunque sia il numero delle giornate di lavoro compiute. Un operaio invece che in sei mesi abbia guadagnato lire 250, supposto che nei sei mesi non abbia fatto che 100 giornate di lavoro, invece di 150, vedrebbe calcolato il suo guadagno sulla base di lire 2.50 al giorno, e perciò lire 750 annue, più dunque dell'altro.

Sembra a me che sia più chiara e precisa la dizione proposta nel mio emendamento; col quale dico che il salario giornaliero risulta dividendo la somma dei gua-

dagni percepiti dall'operaio negli ultimi tre mesi di lavoro, pel numero di giorni effettivi di lavoro da esso compiuti.

E qui faccio notare un altro vantaggio che col mio emendamento si costituisce all'operaio. L'operaio, in questi lavori, può aver fatto delle giornate e delle ore straordinarie.

Ora, queste dobbiamo conteggiarle come una parte del guadagno complessivo dell'operaio, pel lavoro da esso compiuto in questi tre mesi, e non detrarrele.

Quindi, la mia dizione mi pare molto più favorevole agli operai di quella della Commissione, ed evita in pari tempo ogni possibile contestazione.

**Presidente.** Quale è il parere della Commissione?

**Gianolio, relatore.** La Commissione, d'accordo col Governo, non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Gavazzi. Che cosa vogliamo dar noi all'operaio? Una indennità che corrisponda al salario che esso deve avere nell'anno.

Nella legge vigente, coi calcoli che si avevano, si arrivava a risultati iniqui. Il sistema dei tre mesi può portare ad identici risultati: può essere che un operaio nei tre mesi, abbia lavorato poco; poichè vi sono industrie nelle quali, durante tre mesi, per esempio, d'estate, si diminuisce il lavoro; e vi sono industrie nelle quali, invece, il lavoro si diminuisce nell'inverno; e l'operaio può avere un vantaggio od un danno, a seconda del tempo in cui sia avvenuto l'infortunio che l'ha colpito.

Ora, l'articolo 6, come è stato proposto, mira a determinare ciò che l'operaio guadagna nell'anno, e a dargli l'indennità che gli spetta in base al suo salario. Quindi, incominciamo a dire che per gli stabilimenti che abbiano operai che siano stati occupati durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio, s'intende per salario annuo la remunerazione effettiva che è stata ad essi corrisposta durante questo tempo, fino al limite massimo di lire duemila. Poi, diciamo che, quando gli operai siano occupati per meno di dodici mesi prima dell'infortunio, si calcola il salario annuo, valutandolo a trenta volte il salario giornaliero, sino al limite massimo di lire duemila. E così via via.

Il sistema dell'onorevole Gavazzi, anche per il richiamo ai giorni effettivi di lavoro ed altro, ci porta a tutte quelle incertezze

che abbiamo avute per l'addietro, nel determinare quale fosse realmente il salario di base.

Vorrei quindi proporre che la Camera non accettasse la proposta dell'onorevole Gavazzi, e restasse l'articolo quale è oggi proposto dalla Commissione.

**Presidente.** L'onorevole Gavazzi insiste nella sua proposta?

**Gavazzi.** Veramente potrei replicare qualche cosa ancora all'onorevole relatore, in risposta a quello che egli ha detto. Quando il lavoro, nei tre mesi, come io propongo, non sia stato compiuto in condizioni di continuità, sarebbe sempre applicabile l'articolo concordato fra la Commissione ed il Governo, e che si riferisce appunto a questi casi. Però, non voglio insistere nel mio articolo, ed accetterò quello della Commissione.

#### Presentazione di una relazione.

**Presidente.** Invito l'onorevole Giovanelli a venire alla tribuna, per presentare una relazione.

**Giovanelli.** A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Creazione di un nuovo titolo consolidato 3.50 per cento, e provvedimenti pei debiti re-dimibili.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata, e distribuita.

#### Si riprende la discussione del disegno di legge relativo agli infortuni nel lavoro.

**Presidente.** L'onorevole Gavazzi ha dichiarato di non insistere nel suo emendamento.

Dunque l'articolo 6 rimane composto di tutti i capoversi proposti dal Governo e dalla Commissione, sino a quell'ultimo che incomincia con le parole: « Quando per la natura del lavoro cui si riferisce l'assicurazione », e che costituisce il capoverso aggiuntivo, proposto dalla Commissione e a cui viene sostituita una nuova formula di cui testè ho data lettura.

Rileggo dunque l'articolo 6 così modificato:

« Ai due capoversi dell'articolo 10 sono sostituiti i seguenti:

« Per salario annuo di cui ai numeri 1, 2 e 5 dell'articolo 9, s'intende per gli operai occupati nelle imprese e negli stabilimenti durante i dodici mesi trascorsi prima del-

l'infortunio, la remunerazione effettiva che è stata ad essi corrisposta durante questo tempo, sia in danaro, sia in natura, fino al limite massimo di lire 2,000. Per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti per meno di dodici mesi prima dell'infortunio, il salario annuo si valuta uguale a 300 volte il salario o mercede giornaliera, sino al limite massimo di lire 2000; a meno che il salario sia fissato in ragione d'anno, nel qual caso si prenderà senz'altro per base il salario così fissato fino al detto limite massimo.

« Il salario giornaliero risulta dividendo la somma dei guadagni percepiti dall'operaio nel periodo in cui ha prestato servizio durante i dodici mesi antecedenti all'infortunio, per il numero dei giorni effettivi di lavoro nello stesso periodo.

« Per giornata effettiva di lavoro s'intende il periodo di lavoro prestato durante l'orario ordinario in uso nella impresa o nello stabilimento, e che, secondo l'orario stesso, corrisponde ad una giornata di lavoro.

« Se l'operaio colpito da infortunio non ha remunerazione fissa o a cottimo, o se, essendo retribuito a cottimo, il periodo di lavoro antecedente all'infortunio è inferiore a sei mesi, l'indennità dovuta è calcolata secondo il salario medio degli operai della stessa categoria.

« Quando il lavoro cui si riferisce l'assicurazione, e sul quale avvenne l'infortunio, sia di tale natura che l'operaio non possa esservi impiegato che per un periodo limitato di tempo, il salario annuo risulterà dall'ammontare dei salari percepiti durante il detto periodo di tempo e quello dei salari in media percepiti, nel periodo occorrente a compiere i 12 mesi dalla data dello infortunio, dagli operai occupati nello stesso lavoro cui attende abitualmente l'operaio colpito da infortunio. »

Lo pongo a partito.

(È approvato).

« Art. 7. Finchè non sia stata determinata la specie della inabilità, questa sarà, per tutti gli effetti della presente legge, considerata come temporanea, e l'istituto assicuratore pagherà, a titolo di provvisionale, l'indennità giornaliera nella misura indicata ai numeri 3 e 4 dell'articolo 9. »

A questo articolo la Commissione, d'accordo col Governo, propone di aggiungere il seguente capoverso:

« Qualora l'indennità spettante all'operaio

a titolo d'inabilità permanente, sia inferiore alla somma pagatagli, o che dovrebbe essergli pagata come indennità giornaliera, l'operaio ha diritto a questa maggior somma invece dell'indennità dovutagli per inabilità permanente. »

L'onorevole Fusinato poi a questo articolo propone invece di sostituire il seguente:

« Finchè non sia stata determinata la specie ed il grado della inabilità, questa sarà, per tutti gli effetti della presente legge, considerata come temporanea, e l'istituto assicuratore pagherà, a titolo di provvisionale, una indennità giornaliera nella misura che sarà fissata dal pretore del luogo ove avvenne l'infortunio, in base alle disposizioni dei numeri 3 e 4 dell'articolo 9.

« In caso di morte il pretore medesimo determinerà la provvisionale che dovrà essere versata dall'istituto assicuratore, alle persone alle quali dovrà essere versata, in base ai criteri del numero 5 dell'articolo 9. »

L'onorevole Fusinato ha facoltà di parlare.

**Fusinato.** Il mio emendamento mi sembra così chiaro nella sua ragione di essere che non ha bisogno di lunghe spiegazioni. In sostanza esso si propone di assicurare l'operaio contro i pericoli del ritardo derivante inevitabilmente dalla lunghezza della nostra procedura ordinaria, per il pagamento delle indennità, cui ha diritto. Ma ritengo che l'articolo come è formulato dal Governo ed accettato dalla Commissione, non raggiunga lo scopo. Invero, occorre che la provvisionale sia pronta, sicura e sottratta ad ogni possibilità di contestazioni giudiziarie.

Ora l'articolo come è proposto dal Governo e dalla Commissione non mi pare, ripeto, che raggiunga questo scopo. Anzitutto le contestazioni possono sorgere sopra non soltanto la specie dell'inabilità, ma sopra il grado di essa. Basterà che l'istituto assicuratore opponga qualunque eccezione relativamente al grado dell'inabilità stessa perchè la provvisionale non sia pagata; e la contestazione può sorgere anche sul salario e sul modo di determinarlo se cioè si debba applicare il numero 3 o il numero 4 dell'articolo 9.

Occorre che vi sia una persona, la quale dovrebbe essere il magistrato, in più immediato contatto con l'infortunio, che possa e debba garantire la determinazione della provvisionale senza contestazioni con un li-

bero criterio discretivo in attesa del giudizio definitivo.

In secondo luogo non comprendo perchè la provvisoria che si concede all'operaio in caso di infortunio che abbia determinato una infermità parziale o totale, temporanea o permanente, non si conceda ai danneggiati dell'infortunio in caso di morte.

Io credo che ciò sia dovuto più che altro ad una inavvertenza della Commissione e del Governo, alla quale provvede il secondo capoverso del mio emendamento. Non avrei nessuna difficoltà poi di associarmi all'emendamento dell'onorevole Lollini ed altri, aggiungendo alle parole: *la specie di inabilità*, le altre: *e pagata l'indennità relativa*, perchè questo emendamento non fa che meglio esplicitare un concetto che è già necessariamente compreso nell'articolo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Gavazzi il quale propone il seguente articolo sostitutivo:

« L'istituto assicuratore oltre alle indennità di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 5 pagherà l'indennità per l'inabilità assoluta temporanea per tutto il tempo nel quale l'operaio dovrà astenersi dal lavoro, con un massimo di tre mesi dal giorno dell'avvenuto infortunio. Le somme corrisposte al di là dei tre mesi saranno considerate come provvisoria sulla indennità spettantegli a sensi dei detti paragrafi 1 e 2 dell'articolo 5. »

**Gavazzi.** Tanto la Commissione quanto l'onorevole Fusinato si sono proposti di determinare che le indennità che sono pagate all'operaio degente e a cui non sono state ancora liquidate definitivamente le indennità che gli spettano siano date a titolo di provvisoria. Questa è la sostanza delle loro proposte: l'onorevole Fusinato per di più fa intervenire il pretore a giudicare della misura di queste indennità. Ora trattandosi di questioni che sorgono tutti i giorni non dobbiamo aggravare anche di questo lavoro i pretori i quali hanno già una miriade di altre occupazioni.

Il mio emendamento ha una portata invece sostanzialmente diversa e mi sia lecito di dire anche più generosa. Ogni operaio degente si trova in istato di invalidità totale temporanea. Il suo infortunio sarà qualificato più tardi come invalidità parziale o assoluta permanente. Ora può darsi il caso, e lo ha preveduto anche la Commissione col suo emendamento, che l'indennità defi-

nitiva che potrà toccare a questo operaio per la invalidità parziale permanente sia eguale ed anche inferiore alla indennità che gli sarebbe toccata per l'invalidità totale temporanea nel periodo di degenza.

L'operaio costretto ad astenersi dal lavoro in seguito, supponiamo, alla frattura o alla perdita di una falange di un dito, avrà diritto, come indennità per l'inabilità permanente parziale, al 5 per cento del salario suo per sei anni.

Cosicchè se guadagnava, ad esempio, 4 lire al giorno avrà diritto ad un abbuono di 360 lire per una volta tanto. Ma se la astensione dal lavoro, in seguito al medesimo infortunio, gli avrà fatto perdere più di 90 giorni di lavoro, la intera sua indennità sarà perduta per lui.

Ora la mia proposta si riassume in questo, che l'operaio abbia diritto fino a tre mesi, e non già a titolo di provvisoria, ma effettivamente all'intero compenso di quanto gli spetterebbe come indennità per invalidità temporanea assoluta, senza dar luogo quindi a nessuna restituzione. Trascorsi i tre mesi, tutte le somme corrispostegli dovranno essere portate in deduzione di quanto gli potrà spettare.

Ritengo che la mia proposta sia molto più larga di quella dell'onorevole Fusinato e risponda a concetti di maggiore equità, e perciò pregherei la Commissione e il Governo di volerla accettare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pozzato.

**Pozzato.** Rinunzio.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Gianolio, relatore.** La Commissione non può accettare, ed in ciò è d'accordo col Governo, nè l'emendamento dell'onorevole Fusinato, nè quello dell'onorevole Gavazzi.

Incominciamo da quello dell'onorevole Fusinato.

Fino a che non sia stata determinata l'inabilità, questa sarà, per tutti gli effetti della presente legge, considerata come temporanea, e l'istituto assicuratore pagherà, a titolo di provvisoria, una indennità giornaliera. (*Interruzioni*).

Ma noi andiamo più in là, finchè non è stata determinata la specie, il grado della inabilità, si paga non una provvisoria, ma tutta intera la somma che è dovuta.

**Fusinato.** A titolo di provvisoria.

**Gianolio, relatore.** A titolo di provvisoria



nale, ma senza farlo determinare dal pretore. (*Interruzioni del deputato Fusinato*).

Ma tutto questo del grado e del salario non influisce in questo periodo transitorio, intendiamoci bene. Finchè non avrete accertato quale sia il grado della inabilità che è derivato da quell'infortunio e vi trovate in un periodo di malattia, dirò così, di cui non si possono ancora prevedere le conseguenze, noi diamo, a titolo di provvisoria, ciò che spetta in caso di malattia. Non c'è il pretore.

Se insorge contestazione anche su quello che dirà il pretore, che faremo? (*Interruzioni*).

Abbiamo stabilito che ogni sette giorni l'Istituto assicuratore deve pagare. (*Interruzioni*).

Certo, è detto dalla legge all'articolo 7:

« Finchè non sia stata determinata la specie della inabilità, questa sarà, per tutti gli effetti della presente legge, considerata come temporanea, e l'istituto assicuratore pagherà, a titolo di provvisoria, l'indennità giornaliera nella misura indicata ai nn. 3 e 4 dell'articolo 9. »

Anzi, come abbiamo avvertito nella relazione, poichè questo pagamento ogni sette giorni può portare per l'operaio una spesa non proporzionata a ciò che esige, per farsi dare le sei mezze giornate, deve presentare un certificato medico per cui risulti che è stato malato quelle sette giornate, ed il certificato medico gli costa due lire... (*Interruzioni*: può pagare l'imprenditore).

La provvisoria è stabilita nella legge, si paga l'indennità come una malattia temporanea. Perché farci entrare il pretore? Vi potrà dare di più? No, quindi noi crediamo che l'emendamento dell'onorevole Fusinato non sia da accettarsi.

Quanto alla seconda parte anche qui la legge prescrive che debbono liquidarsi in tre mesi le indennità per morte. Se si va oltre i tre mesi, si paga l'interesse legale e l'istituto assicuratore, paga al prezzo che vale oggi il danaro, non ha convenienza a pagare l'interesse. Ora fatelo liquidare dal pretore? Prima che sia fatto il ricorso, che abbia provveduto, passa un certo tempo, e poi se l'istituto assicuratore, anche col decreto del pretore, vorrà fare qualche obiezione, e ve la farà, passeranno altro che i tre mesi.

E vengo all'emendamento dell'onorevole Gavazzi.

Non lo possiamo accettare. Quando vi sono casi di inabilità assoluta, provvede la legge, con una disposizione generica per tutti i casi, non crediamo si possa dare un di più per i tre mesi, senza comprendersi poi in ciò che sarebbe dovuto per l'inabilità assoluta, quando si verifica. Nel nostro progetto abbiamo tenuto conto degli interessi di tutti. Abbiamo detto vi può essere inabilità temporanea, si paga a titolo di provvisoria ed a un certo punto, liquidata la posizione come ammalato, se si riconosce che v'è un'inabilità assoluta, permanente o parziale, chiamatela come volete, ed è dovuta un'indennità a questo titolo, e se per caso questa è inferiore a quel tanto che si è potuto percepire durante il periodo di incubazione, direi così, dell'inabilità permanente, non si restituirà nulla e l'operaio ritirerà tutto ciò che ha avuto anche se è più di quanto gli spettava, data l'entità dell'infortunio che l'ha colpito. Con ciò noi riteniamo di aver soddisfatto agli interessi degli operai ed all'utile loro, senza aggravare soverchiamente gli assicuratori e per essi poi, in definitiva, gli esercenti ed industriali.

**Presidente.** E l'emendamento Lollini, onorevole relatore, che consiste nell'aggiungere le parole: « e pagata l'indennità relativa »?

**Gianolio, relatore.** Quello lo accettiamo.

**Presidente.** Sta bene: desidera parlare l'onorevole Fusinato?

**Fusinato.** Io avrei volentieri ritirato il mio emendamento, se le parole dell'onorevole relatore Gianolio mi avessero persuaso; ma esse mi hanno invece ancor più convinto dell'opportunità di esso.

La provvisoria, ripeto, non ha ragione di essere se non è sicura, immediata, e sottratta ad ogni possibilità di contestazioni litigiose.

Ora non si ha sempre a che fare con la Cassa nazionale, vi sono anche istituti privati ai quali si può ricorrere; perchè il nostro sistema ammette la libera scelta dell'istituto assicuratore; e basta che l'istituto sollevi una qualunque difficoltà perchè l'articolo e lo scopo suo rimangano frustrati.

In quanto poi alla seconda parte dell'articolo, neppure mi ha convinto l'onorevole Gianolio il quale ha detto che l'articolo 5, che voteremo domani, stabilisce che sulla indennità, quando sia ritardata oltre tre mesi, decorre l'interesse. Ma intanto l'attribuzione del capitale e dell'interesse stesso riman-

gono sospesi, sino a che, in caso di contestazione, non sia intervenuto il giudizio.

**Ferrero di Cambiano.** Domando di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Ferrero di Cambiano.** Mi unirei all'onorevole relatore nel pregare il collega Fusinato di ritirare il suo emendamento, poichè non credo che giovi all'operaio quanto egli ha proposto.

Sia nel caso della Cassa Nazionale al cui indirizzo ho udito con piacere le sue tanto benevole parole, sia nel caso di altri istituti assicuratori meno larghi e meno correnti, io credo che basti la disposizione proposta nel progetto del Ministero e quello che è già nella legge, per assicurare all'operaio infortunato il sussidio che gli è subito necessario e la provvisoria che gli vogliamo concessa: nel caso soltanto che fosse negata o disputata, allora potrà e dovrà provvedere il pretore. Ma voler che in ogni caso di inabilità in cui si abbia a dare la provvisoria, le parti debbano andare dinanzi al pretore, mi pare sia proprio un provocare la contenziosità quando questa non c'è, e colla perdita correlativa e inevitabile di tempo e di denaro a danno dell'operaio.

Pregherei per contro io pure l'onorevole relatore ed il ministro di accettare la seconda parte dell'emendamento Fusinato, dove è opportunamente provveduto alla provvisoria da darsi alla famiglia nel caso di morte dell'operaio. Perchè, se è vero che l'istituto assicuratore non avrà di regola interesse a ritardare il pagamento dell'indennità, sta però il fatto che qualche tempo dovrà correre per le necessarie indagini e che pertanto senza codesta provvisoria, tanto più necessaria quando tutta la famiglia viveva col solo lavoro dell'operaio, quella povera gente tanto danneggiata dall'infortunio non avrà per un certo tempo alcun sussidio, e per tempo anche più lungo quando sulla misura della indennità venga pur anco a sorgere questione. A questo caso credo opportuno che la legge provveda e che dal pretore, il cui intervento e la cui azione è stata già provocata dal fatto stesso dello infortunio, sia assegnata ai parenti aventi diritto, una congrua provvisoria ancor prima che si addivenga alla definizione dell'indennità dovuta. Su questo punto mi pare potremo accordarci con l'onorevole Fusinato il quale accoglierà così più facilmente la preghiera rivoltagli di rinun-

ciare alla prima parte del suo emendamento.

**Gianolio, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Gianolio, relatore.** Il pretore, per quanto mi pare, non pronuncia in materia contenziosa, ma *ex primo decreto* stabilirebbe la provvisoria in caso di morte, alle persone cui deve essere pagata la provvisoria stessa. Intendiamoci bene: quando l'assicuratore abbia pagato la provvisoria è esonerato di qualunque obbligo verso qualunque altro avente diritto che venisse poi a conoscersi? (*No! no!*)

No, e allora come volete fare? Supponiamo che uno venga a dire: io ho un diritto poizore a quelli cui avete pagata la provvisoria, l'istituto in forza del decreto che il pretore ha emanato dovrà pagare un'altra volta o è liberato? (*Interruzioni*).

Ma, Dio buono, quante cose vediamo fare dai pretori quando si trovano di fronte a una sola parte che presenta dei documenti, quante cose non vediamo noi fare che poi è d'uopo che siano riformate? Ora la questione sta qui: quando l'istituto assicuratore paga in forza di un decreto del pretore il quale determina le persone a cui l'istituto stesso deve pagare la provvisoria, questi è liberato di fronte a qualunque avente diritto? Se voi ammettete questo possiamo andare avanti, ma dovete prendervene la responsabilità.

**Fusinato.** Determinerà le persone che secondo la legge avranno diritto.

**Gianolio, relatore.** Quante questioni vediamo fare per vedere chi ha diritto, per vedere se uno sia figlio legittimo, se sia figlio riconosciuto, e voi volete che il pretore sopra il ricorso di una delle parti venga a riconoscere se essa abbia diritto all'indennità? Evidentemente ciò non è possibile, tranne che si voglia venire a questo, che il pretore possa con il suo decreto fare *de albo nigro* e dare l'indennità anche ad una persona che non ne abbia diritto.

**Presidente.** Dunque la Commissione non accetta nè l'articolo sostitutivo dell'onorevole Fusinato, nè quello dell'onorevole Gavazzi. Accetta l'emendamento dell'onorevole Lollini perchè si aggiungano le parole...

**Gianolio, relatore.** Bisogna però modificare un poco la dizione.

**Lollini.** Bisogna ripetere la parola « *indennità* » e dire: « l'indennità stessa. »

**Chiesa.** Domando di parlare.

**Presidente.** A questo articolo è stata presentata questa proposta sostitutiva:

« L'imprenditore o esercente è obbligato in ogni caso d'infortunio di anticipare settimanalmente o quindicinalmente all'operaio sulla indennità spettante una somma corrispondente alla terza parte del salario percepito prima dell'infortunio, ma non inferiore ad una lira giornaliera con diritto di rivalersi di tale anticipazione su quanto sarà tenuto dall'istituto assicuratore all'epoca della liquidazione della indennità, o anche alla scadenza di ogni mese se si ritarda la liquidazione definitiva.

« Chiesa, Cabrini, Pescetti, Socci, Costa, Lollini, Catanzaro, Arconati, Bissolati, Varazzani. »

L'onorevole Chiesa ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

**Chiesa.** Noi avevamo presentato questo emendamento aggiuntivo all'articolo 5 che venne sospeso. Ora, poichè si tratta di risolvere la questione su questo articolo 7, e perchè non c'è un minimo assicurato per l'apprendista, per coloro che non hanno salario, abbiamo ripresentato quest'emendamento per garantire qualche cosa e subito a colui che è colpito da infortunio.

Qui non entra nè il pretore nè altri, ma si tratta dell'uomo che ha bisogno, si tratta del dovere dell'industriale e dell'imprenditore di aiutare la persona colpita. Ecco perchè noi abbiamo presentato l'emendamento, che ci pare giusto, logico e provvidenziale e contro il quale speriamo che la Commissione non avrà nulla da opporre. E abbiamo assicurato il minimo di una lira appunto per quelli che non hanno salario, appunto per assicurare loro almeno un po' di pane. Perchè vi sono anche salari minimi e fatta la riduzione di due terzi, di una metà, rimane un minimo tale che non sarà proprio niente. Così noi abbiamo detto: assicurate una lira al giorno per quell'intervallo durante il quale si devono risolvere tutte le questioni... (*Interruzioni del relatore*)... con facoltà di rivalersi a questione finita, onorevole relatore, s'intende.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Fusinato.

**Fusinato.** Lo scopo che mi proponevo di raggiungere col mio emendamento è lo stesso che si propone l'emendamento degli onorevoli Cabrini e Chiesa. Credo che l'intervento del pretore in questo caso sia più adatto

per garantire il pagamento; se però la Commissione accetta l'emendamento del collega Cabrini mi associo ad esso.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Gianolio, relatore.** Premetto una cosa che risulta dalla relazione e dalla stessa aggiunta fatta da noi all'articolo cinque.

Noi vogliamo che nessuno sia danneggiato pendente il periodo di malattia e ci siamo studiati di fare intervenire il proprietario, l'industriale, l'imprenditore, perchè a far muovere l'istituto assicuratore, con i certificati, le ricevute bollate, con una diavoleria o l'altra, e con quel po' po' di burocrazia che vi è sempre nelle Compagnie e Istituti assicuratori, sono difficili le anticipazioni.

Voi ora proponete il terzo del salario, ma non inferiore ad una lira...

**Chiesa.** ... con facoltà di rivalersi se ci sarà di più...

**Gianolio, relatore.** Ma se ci sarà di meno? Intendiamoci: il terzo lo capisco, ma togliamo la lira...

**Chiesa.** Ma quando c'è un salario...

**Gianolio, relatore.** Stiamo nella legge: capisco il terzo, ma togliamo la lira giornaliera.

**Presidente.** Consente, onorevole Chiesa?

**Chiesa.** Sì, signor presidente: piuttosto che niente accettiamo.

**Presidente.** Ed allora la Commissione l'accetta, con le modificazioni alle quali ha accennato, che, cioè, si tolgano le parole: « non inferiore ad una lira giornaliera. »

Onorevole Fusinato, insiste nel suo emendamento?

**Fusinato.** Lo ritiro.

**Presidente.** Onorevole Gavazzi, mantiene il suo emendamento?

**Gavazzi.** Sono spiacente di non poter ritirare il mio emendamento. Le ragioni addotte dall'onorevole relatore sono assolutamente insufficienti a mio parere. Consideriamo qui che tutti dal relatore al Governo fino anche all'onorevole Chiesa e compagni, danno agli operai molto meno di quello che do io. (*Denegazioni all'estrema sinistra*).

Sissignori, perchè io escludo ogni provvisionale...

**Nofri.** Ma quando la date? Quando è morto di fame!

**Presidente.** È una gara di generosità.

**Gavazzi.** Mi lasci parlare, e poi risponderà. Io faccio questa osservazione: un ope-

raio cade colpito da infortunio; egli quindi è malato, e per questo gli do l'indennità temporanea, cioè la metà del suo salario, e non gliela fo contare come provvisoria ma gliela regalo per intero mentre, voi gliela fate pagare dopo.

Ora io insisto nel mio emendamento, e sarò lietissimo di notare che i signori della Estrema Sinistra voteranno contro.

*Voci all'estrema sinistra.* No, no!

**Gavazzi.** Voi lo fate in *odium auctoris*.

*Voci* No, no, no!

**Presidente.** Veniamo ai voti.

**Chiesa.** Quando si tratta di fare delle affermazioni di principio siamo intransigenti, ma quando si tratta di concedere accettiamo. Lo faccia pure mettere in votazione.

*Voci all'estrema sinistra.* Lo faccia votare.

**Gavazzi.** Insisto dunque nel mio emendamento; dichiaro però che accetto l'articolo proposto dalla Commissione e che deve venire in seguito.

**Presidente.** Sta bene, sussidiariamente.

**Gavazzi.** No, no.

**Presidente.** Insomma che cosa vuole?

**Gavazzi.** Tutte e due possono conciliarsi insieme, perchè non sono in contraddizione.

**Presidente.** Si dà lettura dell'articolo proposto dall'onorevole Gavazzi:

« L'istituto assicuratore oltre alle indennità di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 5 pagherà l'indennità per l'inabilità assoluta temporanea per tutto il tempo nel quale l'operaio dovrà astenersi dal lavoro, con un massimo di tre mesi dal giorno dell'avvenuto infortunio. Le somme corrisposte al di là dei tre mesi saranno considerate come provvisoria sulla indennità spettantegli a sensi dei detti paragrafi 1 e 2 dell'articolo 5. »

Pongo a partito quest'articolo sostitutivo dell'onorevole Gavazzi.

*(È approvato).*

La Camera approva l'articolo dell'onorevole Gavazzi ed allora non ha più ragione d'essere l'emendamento dell'onorevole Chiesa.

**Chiesa.** No, il mio ha sempre ragione di essere.

**Presidente.** Scusino, l'articolo dell'onorevole Gavazzi mira ad una cosa sola.

**Chiesa.** No, mira a due cose.

**Presidente.** Ma l'articolo dell'onorevole Gavazzi sostituisce l'articolo della Commissione.

**Gavazzi.** Ho dichiarato prima che il mio

articolo sostitutivo doveva essere la prima parte dell'articolo, e che in seguito doveva venire l'articolo concordato fra la Commissione e il Governo.

**Chiesa.** Invece presentiamo il nostro.

**Presidente.** L'articolo della Commissione è questo: « Qualora l'indennità spettante all'operaio a titolo d'inabilità permanente sia inferiore alla somma pagatagli o che dovrebbe essergli pagata come indennità giornaliera, l'operaio ha diritto a questa maggior somma invece dell'indennità dovutagli per inabilità permanente ».

**Chiesa.** Quindi, per i tre mesi niente provvisoria, al di là dei tre mesi, se la somma che è stata pagata all'operaio per indennità giornaliera, è inferiore a quella che gli spetta per l'inabilità permanente, allora avrà diritto ad una maggior somma e non c'è nessuna contraddizione.

**Presidente.** La proposta dell'onorevole Gavazzi, approvata dalla Camera, è più lata dell'emendamento proposto dall'onorevole Lollini.

Rimane ora la seconda parte dell'articolo.

**Fusinato.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Fusinato.** L'emendamento dell'onorevole Gavazzi si applica nel caso di sola inabilità assoluta temporanea. Ma esiste accanto all'inabilità assoluta temporanea, l'inabilità assoluta permanente, come accanto all'inabilità relativa temporanea esiste l'inabilità relativa permanente.

**Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia.** Poichè abbiamo rimandato alla Commissione l'articolo 5, perciò prego di sospendere la votazione anche su questo, e di rimandarlo alla Commissione, non senza avvertire la Camera che con queste votazioni improvvisate, che hanno gravi conseguenze economiche, si può compromettere la legge perchè si perturbano tutti i calcoli delle assicurazioni. Così si lusingano inutilmente i lavoratori, e non si ottiene nessun risultato.

**Cabrini.** Ma non sono cose improvvisate; sono quattro anni che questa legge deve essere discussa.

**Presidente.** Evidentemente è un sistema pericoloso questo di improvvisare emendamenti.

**Gianolio, relatore.** Anche la Commissione accetta che si sospenda questo articolo.

**Presidente.** Allora la discussione rimane sospesa su questo articolo.

**Gavazzi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Gavazzi.** Non posso ammettere, che dopo che si è approvata una proposta essa possa venir ritirata.

**Presidente.** Onorevole Gavazzi, nessuno può sostenere che le proposte approvate possano essere ritirate; si tratta solamente di completare l'articolo, e metterne in armonia le diverse parti; epperò rimane sospesa la votazione sull'articolo stesso; ma, ripeto, le votazioni avvenute e le deliberazioni prese debbono rimanere ferme.

**Gavazzi.** Sta bene, e la ringrazio.

**Presidente.** Dunque l'articolo settimo rimane sospeso. Viene ora l'articolo aggiuntivo degli onorevoli Arnaboldi, Ricci, De Bernardis, De Martino, Sommi-Picenardi, Papadopoli, Quintieri, Carugati, Gavazzi, De Cesare ed altri, che è il seguente:

« Nel termine di due anni dal giorno dell'infortunio l'operaio e gli istituti assicuratori avranno facoltà di chiedere la revisione dell'indennità, qualora sia provato erroneo il primo giudizio, o quando l'operaio sia morto in conseguenza dell'infortunio o nelle sue condizioni fisiche siano intervenute modificazioni derivanti dall'infortunio. »

**Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.** Dichiaro di accettare questo articolo aggiuntivo.

**Gianolio, relatore.** Anche la Commissione lo accetta.

**Presidente.** Onorevole Arnaboldi...

**Arnaboldi.** Dal momento che la Commissione e il Governo hanno accettato il mio articolo aggiuntivo, rinuncio a parlare.

**Presidente.** Allora metto a partito l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Arnaboldi.

(È approvato).

Questo articolo prenderà il numero otto.

Ora viene l'articolo 8 della legge, il quale è stato concordato tra Ministero e Commissione.

Ne dò lettura.

« All'articolo 12 della legge è aggiunto il seguente capoverso:

« In caso di contestazione sul diritto alla indennità, e sulla misura di questa, le tran-

sazioni relative non saranno valide senza l'omologazione del Tribunale ».

A questo articolo gli onorevoli Lollini, Cabrini, Majno, Chiesa, Spagnoletti, Silva, Garavetti, Montemartini, Nofri, Basetti, Celli, Socci, Olivieri e Bissolati hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire al capoverso che la Commissione propone di aggiungere all'art. 12 della legge, le seguenti parole aggiuntive all'art. 12 medesimo:*

« E darà luogo al pagamento del doppio della differenza pagata in meno. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lollini.

**Lollini.** L'articolo 12 della legge è del seguente tenore: « Qualunque patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità, o scemarne la misura stabilita con le disposizioni dell'articolo 9 è nullo. »

Questa disposizione si riferisce a qualunque convenzione che abbia lo scopo di frustrare le benefiche disposizioni della legge, e la giurisprudenza l'ha estesa anche ai casi di compromesso e di transazione, dichiarandone la nullità, quando il risultato dei medesimi fosse stato ingiustamente dannoso all'operaio.

La Commissione ora propone un capoverso in aggiunta alla disposizione dell'articolo 12 del seguente tenore: « I compromessi e le transazioni...

**Gianolio, relatore.** Non è così, l'abbiamo modificato e comincia in questo modo: « In caso di contestazione sul diritto all'indennità e sulla misura di questa, le transazioni relative non saranno valide senza l'omologazione del tribunale. »

**Lollini.** Dunque è stato modificato il capoverso, che aveva prima proposto la Commissione, ma io credo che nella sostanza il concetto sia lo stesso. Lo scopo che la Commissione vuol raggiungere è questo: che siano valide le transazioni che avvengono in ordine a contestazioni sorte tra le Società assicuratrici e gli operai, subordinatamente però a che il tribunale omologhi la transazione medesima.

Ora, onorevoli colleghi, io credo che sia pericoloso ammettere questo principio e che sia bene invece mantenere ferma la norma della legge vigente.

**Di Stefano.** Quella resta.

**Lollini.** Non rimane per le transazioni, le quali sono ritenute valide quando abbiano il concorso della omologazione del Tribunale.

Questo mi pare che sia il concetto a cui si ispira la Commissione. Ora io, nella mia pratica professionale, ho potuto accertare questo: che si dà il carattere di contestazioni a questioni che non esistono, se non come espressione della volontà della Società assicuratrice di pagare meno di quello che la legge prescrive, allo scopo di potersi sottrarre alle disposizioni della legge, che dichiarano nullo qualsiasi patto inteso ad eludere gli effetti della legge medesima.

Ora io credo, che noi dobbiamo mantenere fermo questo principio, della nullità assoluta delle convenzioni fatte in frode alla legge, e solo per togliere alle Società assicuratrici la velleità di ricorrere a spediti (che hanno cercato di adottare ed hanno adottato qualche volta con successo), per dare ai lavoratori vittime di infortuni o alle loro famiglie meno di quanto ad essi spetta per legge, credo che sia bene aggiungere una penalità nel caso in cui vi sia una convenzione o una transazione ingiusta. Le Società, che in caso di infortunio danno in mala fede alla famiglia del colpito od al colpito medesimo un'indennità minore di quella loro dovuta, devono essere tenute a pagare il doppio della differenza. Io capisco che mi si possa rispondere, che col sistema proposto dalla Commissione e dal Governo vi sono tutte le guarentigie atte impedire che vi possa essere frode a danno dell'operaio colpito, o della famiglia di lui. Facile però è osservare che se questo va bene in teorica, nella pratica, pur troppo, non è così.

Nella pratica avviene invece che il tribunale, che pronunzia nella Camera di Consiglio, quando vede l'accordo degli interessati è molto arrendevole; e basta che si faccia rilevare al tribunale nell'esposto che gli vien fatto, che esiste una contestazione a cui vuol porsi fine con la transazione, perchè esso ritenga senza altro l'esistenza della contestazione e omologhi la transazione.

Ora tutto questo si risolve in danno degli operai e delle loro famiglie che si trovano in contesa con le società d'assicurazioni; perchè essi per il bisogno in cui versano hanno fretta di incassare le indennità a cui hanno diritto, e quando trovano delle società che resistono alle loro domande si piegano e prendono il meno per averlo il più presto, rinunciando al di più che loro spetterebbe per legge.

Io spero che l'onorevole ministro vorrà

fare buon viso all'emendamento che ho avuto l'onore di proporre.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Stefano.

**Di Stefano.** A me pare che l'onorevole Lollini non si sia data sufficiente ragione di questo emendamento concordato tra ministro e Commissione. L'emendamento, infatti, viene ad eliminare molti inconvenienti, che potevano avvenire nell'applicazione della legge. L'articolo 12 della legge attuale dispone: « qualunque patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o scemarne la misura stabilita con le disposizioni dell'articolo 9 è nullo. » Questo articolo rimane immutato. La ragione di questa disposizione è abbastanza chiara. La legge ha voluto evitare che fra l'imprenditore e l'assicurato avvengano dei patti, che modifichino il diritto alla indennità o scemino la misura di essa, stabilita con le disposizioni dell'articolo 9. Però, avvenuto il sinistro, possono sorgere delle contestazioni, e quando esse riguardino la misura della indennità ovvero il diritto alla indennità stessa, appunto per evitare che possano avvenire di questi patti, che possano variare e ferire il diritto dell'assicurato, è venuto il progetto provvidamente a stabilire: qualunque patto, qualunque convenzione, qualunque transazione, che venga dopo sorta la contestazione, non è valida senza la omologazione del Tribunale.

L'onorevole Lollini crede che questa disposizione produca, indirettamente, l'annullamento dell'articolo 12 e degli inconvenienti e perciò ne propone la soppressione.

Ma non è vero nè l'uno, nè l'altro appunto. L'articolo 12 non è in alcun modo, toccato, nè inconvenienti possono sorgere. L'inconveniente potrebbe sorgere in un solo caso, ma a questo non ripara l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Lollini. Quando può avvenire una transazione? Una transazione, nei principii del diritto comune, può avvenire a contestazione sorta, e prima che la contestazione sorga. Ora, per il modo come è concepito l'articolo, ove la transazione avvenga prima che la contestazione sia sorta, non è necessaria l'omologazione del Tribunale per la sua validità.

A questo prego tanto il ministro che la Commissione di riflettere, perchè, colla dizione attuale dell'articolo aggiuntivo, se la transazione sorge dopo la contestazione, si deve ricorrere al tribunale per l'omologazione; ma se avviene una transazione prima

che una constatazione sorga, essa sarà valida, senza che sia omologata dal tribunale. Pertanto non tutti gl'inconvenienti, che si volevano eliminare coll'articolo aggiuntivo, sono tolti (*Conversazioni*).

**Presidente.** Non facciamo conversazioni.

**Di Stefano.** Ed è perciò, che, mentre io debbo dissentire da quello che dice l'onorevole Lollini; prego ministro e Commissione, poichè io non posso in questo momento presentare un emendamento, di porre mente alla redazione di questo articolo, giacchè in esso invece di dire: « in caso di contestazione sul diritto alla indennità e sulla misura di questa, le transazioni relative non saranno valide senza le omologazioni del tribunale » credo dovrebbe dirsi così: « le transazioni relative al diritto di indennità e alla misura di questa, non saranno valide senza l'omologazione del tribunale. »

In questo modo sia che la transazione avvenga a contestazione sorta, sia che avvenga prima che la contestazione sorga, essa deve essere omologata dal tribunale per esser valida, ed ogni pericolo di lesione del diritto dell'operaio, viene eliminato. (*Conversazioni*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pescetti.

**Pescetti.** Per quella pratica, che ho avuto, dell'applicazione dell'articolo 12, mi trovo a dovere consigliare la Commissione e il Governo a non insistere nel periodo aggiunto. Trovo pericoloso il concetto che vi è espresso.

Una volta che la legge sancisce che ai diritti stabiliti con la legge degli infortuni non si può derogare con alcuna convenzione, io domando come il magistrato potrà ratificare una transazione, la quale presuppone che a quei diritti si rinunci in parte.

Che cosa avviene oggi quando si verifica un infortunio? L'operaio ha dinanzi a sè un anno per sperimentare le sue ragioni. Le sperimenta; se le sue ragioni sono accolte secondo la legge la questione è finita; se hanno una soluzione non conforme alla legge, questa soluzione può sempre essere impugnata; di qui una ragione patente, sentita dalla stessa Società assicuratrice, e dall'impresario, perchè si stia nei limiti del rispetto alle ragioni del lavoratore.

Lasciamo la formula dell'articolo 12 quale essa è.

Piuttosto facciamo l'augurio che l'applicazione delle norme destinate a proteggere l'operaio infortunato non sia informata ad

avidità speculatrice per parte di coloro che sono obbligati a pagare l'indennità. Purtroppo dagli imprenditori si cerca talvolta di eludere la legge.

Così io conosco il regolamento di un sindacato di assicurazione tra imprenditori, che stabilisce che l'operaio perde il diritto all'indennità quando sia in colpa. Siffatta disposizione ferisce o meglio distrugge un cardine fondamentale della legge sugli infortuni.

Rimanga quindi l'articolo 12 in tutto il rigore ed in tutta la solennità del suo contesto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Gianolio, relatore.** L'onorevole Lollini ha proposto un emendamento all'articolo 12 qual'è nella legge primitiva. È un'aggiunta che si risolverebbe in una penalità quando si verificasse un caso qualsiasi di contratto di qualunque natura che si possa qualificare come inteso ad eludere la legge.

Ora a me pare, che noi non ci troviamo in uno di quei casi in cui si abbiano ad applicare leggi penali. Noi abbiamo presentato un articolo per dare al Governo un'arma contro tutti i tentativi che si possono fare per rivalersi in qualsiasi modo, con ritenute o altro artificio qualunque, sugli operai delle somme che sono dovute per l'assicurazione. Dato il caso vi fosse un contratto speciale se ne sancisce la nullità, e mi pare che col sancirne la nullità si sia abbastanza provveduto. Ma una penalità chi l'applicherà? A vantaggio di chi andrà? Sono tutte cose che potrebbero dar luogo a questioni. Quindi non andiamo agli eccessi. La Commissione non può accettare queste proposte.

È possibile, che quantunque ci siamo studiati di usare in questa legge le locuzioni migliori e più chiare sorgano delle contestazioni sul diritto e sulla misura dell'indennità? Certamente sì. E allora perchè vorreste negare alle parti la facoltà di troncarle con una transazione? Perchè volete obbligarle a subire ciò che decideranno i giudici?

Voi avete parlato di speculazione: ebbene io che queste cose le conosco perchè vivo nei tribunali, vi assicuro che le speculazioni si tentano così dall'alto come dal basso. Dunque è meglio transigere. Dal momento in cui è ammessa la possibilità di contestazioni bisogna ammettere anche quella di

transigere. È sempre bene che le parti si mettano d'accordo senza andare avanti ai tribunali.

Noi abbiamo del resto escogitato delle garanzie, poichè in ogni caso, anche se non si tratta di minori, abbiamo disposto, che occorra sempre l'omologazione del Tribunale, il quale dovrà darla in Camera di consiglio e farà certamente il dover suo nell'interesse dell'operaio, esaminando l'opportunità per lui di fare la transazione. Per queste ragioni la Commissione, appunto allo scopo di troncare le liti, insiste nella disposizione proposta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lollini.

**Lollini.** Insisto nell'affermare, che la proposta della Commissione peggiorerà la legge. Appunto per impedire ciò io avevo presentato nell'interesse dei lavoratori il mio emendamento sostitutivo a quello proposto dalla Commissione. Esso si ispira a due concetti: anzitutto mira ad impedire che sia accettato il capoverso aggiuntivo della Commissione; in secondo luogo si propone di portare alla legge esistente una modificazione, aggiungendo la minaccia di una pena a quella disposizione che sancisce la nullità di tutti i patti intesi a frustrare in tutto o in parte gli scopi della legge.

Ora io posso anche non insistere in questo concetto e chiedere che rimanga immutata la legge attuale. Di ciò mi terrei pago anche per semplificare la questione. Insisto perciò soprattutto nell'oppormi a qualsiasi aggiunta del genere di quella proposta dalla Commissione.

L'onorevole relatore non ha considerato che in questo modo si offrirà alle Compagnie assicuratrici la possibilità e il modo di profittare della loro superiorità economica in danno dei lavoratori strappando ad essi ed alle loro famiglie una parte dell'indennità loro assegnata dalla legge.

Io dico: lasciamo la legge come oggi si trova, perchè se vi è una contestazione ed è avvenuta una transazione, quando il lavoratore abbia la coscienza che la contestazione veramente vi sia e che egli davanti alla Autorità giudiziaria non sarebbe assecondato nella sua domanda, non insorgerà contro la transazione; ma se invece la transazione è l'effetto di quella posizione di privilegio in cui si trova di fronte a lui la Società assicuratrice che ha potuto imporgli i patti, profittando del suo bisogno e dan-

dogli meno, allora lasciategli aperto l'adito al magistrato per domandare che sia dichiarata, come molte volte si è fatto con successo, la nullità del patto stesso. Quindi domando, che si lascino le cose nei termini in cui si trovano presentemente, e dichiaro che voterò contro la proposta aggiuntiva della Commissione, ove la Commissione non riconoscesse la giustezza delle osservazioni che ho avuto l'onore di fare.

**Presidente.** Onorevole Lollini, dunque Ella mantiene la sua proposta?

**Lollini.** Ho dichiarato che, per semplificare, non insisto nel proporre che sia aggiunta alla disposizione della legge vigente una penalità, e domando solamente che sia soppresso il capoverso aggiuntivo della Commissione e del Governo.

**Presidente.** Rimane una aggiunta proposta dall'onorevole Nofri e da altri suoi colleghi all'art. 8: « Copia autentica delle polizze collettive di assicurazione, stipulate con gli Istituti, di cui sopra, dovrà essere dall'industriale o dall'esercente depositata presso la cancelleria della pretura del luogo, ove l'impresa ha la sua sede principale, o le sue sedi accessorie. »

**Gianolio, relatore.** Potrà essere materia di regolamento!

**Nofri.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Nofri.** Anche io da principio, poco pratico in materia di contestazioni, ho creduto che fosse questa materia di regolamento; ma purtroppo i fatti dimostrano che i regolamenti in materia non provvedono a tutto. Noi vediamo spessissimo che, tutte le volte che l'operaio ricorre ai tribunali per tutelare il suo diritto, si trova a vedersi respingere il ricorso, perchè non sa dire quale sia l'istituto, al quale è stato assicurato, nè produrre in alcun modo l'assicurazione conseguente. Che cosa ne viene? L'operaio è costretto ad accettare qualunque liquidazione sia fatta dall'istituto assicuratore, perchè manca delle prove, di cui ho parlato. Pertanto, se nella legge si dicesse, essere obbligo dell'imprenditore di depositare le polizze di assicurazione dei propri operai in quelle date cancellerie, ne verrebbe di conseguenza che, in caso di contestazioni, chi difende l'operaio non ha che da andare a verificare presso quale istituto l'operaio è stato assicurato, e quindi sostenerne le ragioni. Ora se non si crede, come mi parve poco fa dicesse il relatore, che questa possa essere materia di



legge, e nello stesso tempo si può fare formale promessa alla Camera che sarà ciò incluso nel regolamento, io non ho ragione di insistere.

Io ho solo voluto rilevare questo inconveniente, perchè in qualche modo si provveda.

**Baccelli Guido**, ministro di agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Baccelli Guido**, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Assicuro l'onorevole Nofri, che sarà tenuto conto del suo desiderio nel regolamento. Anzi parrebbe opportuno in genere di rendere la legge più sintetica che sia possibile, lasciando, per quanto si può permettere, al regolamento la soluzione di alcune piccole questioni, che non possono essere contemplate, senza fare una casistica troppo estesa, dentro la legge.

Si persuada l'onorevole Nofri, che io dico questo nell'interesse della legge stessa.

**Presidente.** Su questo articolo non vi è che una sola proposta: quella della Commissione, la quale propone di sopprimere tutto l'articolo 8 del Ministero, e di aggiungere all'articolo 12 della legge 17 marzo 1898, il seguente capoverso:

« In caso di contestazione sul diritto alla indennità e sulla misura di questa le transazioni relative non saranno valide senza l'omologazione del tribunale. »

L'onorevole Lollini ed altri hanno proposto la soppressione di questa aggiunta. Vuol dire che voteranno contro.

Metto a partito la aggiunta proposta dalla Commissione all'articolo 12 della legge 17 marzo 1898, con la soppressione dell'articolo 8 del disegno ministeriale...

**Frascara Giuseppe.** No, no: quello è riservato.

**Presidente.** Come, è riservato?!... Siamo sempre nella confusione! (*ilarità*).

**Gianolio, relatore.** Scusi, onorevole presidente: l'articolo 12 della legge dice così:

« Qualunque patto inteso ad eludere il pagamento della indennità o a scemarne la misura stabilita con le disposizioni dell'articolo 9, è nullo. »

Questo rimane. (Articolo 12 della legge vigente).

Poi aggiungeremo:

« In caso di contestazione sul diritto alla indennità, e sulla misura di questa, le transazioni relative non saranno valide, senza l'omologazione del tribunale. »

Veda, onorevole presidente: la confusione avviene, perchè c'è l'articolo 8 del disegno ministeriale, che non corrisponde più all'articolo 8 del disegno della Commissione.

**Presidente.** Pongo a partito questo articolo otto proposto dalla Commissione.

(*È approvato*).

Ora viene l'articolo 8 del disegno di legge ministeriale, che è il seguente:

« All'art. 16 della legge è sostituito il seguente:

« Gli operai addetti a lavori, imprese o stabilimenti condotti direttamente dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, o da essi dati in concessione o appalto, devono essere assicurati presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, creata con la legge 8 luglio 1883, n. 1473, (serie 3ª).

« Gli altri operai possono essere assicurati anche presso Società o Imprese private d'assicurazione autorizzate ad operare nel Regno, con le speciali norme e cauzioni che saranno stabilite nel regolamento.

« Sono punibili con ammenda estensibile a lire 2,000 gl'imprenditori o industriali che abbiano assicurato presso Società o imprese private di assicurazione gli operai di cui nella prima parte del presente articolo, e sono nulli i relativi contratti d'assicurazione. La nullità può essere eccepita soltanto dagli imprenditori o industriali; la Società o impresa privata assicuratrice non può ripetere alcuna somma a titolo di risarcimento di danni. »

Di questo articolo la Commissione propone la soppressione.

**Gianolio, relatore.** Intendiamoci, bene; la Commissione propone che si mantenga l'articolo 16 della legge 17 marzo 1898, quale è attualmente, anzichè modificarlo come propone il Ministero, e di aggiungerei soltanto un inciso di cui parleremo dopo.

**Presidente.** Va bene.

Su questo articolo 8 del disegno di legge ministeriale ha facoltà di parlare l'onorevole Frascara Giuseppe.

**Frascara Giuseppe.** L'articolo 16 della legge 17 marzo 1898 stabilisce che l'assicurazione debba farsi presso la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, creata dalla legge 8 luglio 1883, per i lavori eseguiti dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni direttamente o per mezzo di appaltatori o concessionari.

In seguito a questo articolo sono sorte varie questioni dinanzi ai tribunali. Alcuni Municipi avevano appaltato servizi pubblici, come il gas. Si è disputato se gli impiegati delle officine del gas dovessero essere assicurati presso la Cassa nazionale o se si potesse anche assicurarli presso altre società o imprese private di assicurazioni, e la questione fu decisa in modo diverso dai corpi amministrativi e giudiziari.

Quindi, e secondo me giustamente, il Ministero ha proposto di stabilire disposizioni molto più chiare e anche sanzioni penali affinché questo obbligo delle assicurazioni presso la Cassa nazionale sia mantenuto.

La Commissione invece dice: vogliamo noi obbligare i Municipi, le Provincie e tutti i loro appaltatori o concessionari ad assicurare gli operai presso la Cassa nazionale, vincolando così quella libertà che essi avrebbero di rivolgersi anche ad altri istituti?

Questo consideriamo come vincolo di libertà, e sorgente di cause e litigi, e preferiamo mantenere l'articolo come è nella legge del 1898.

Oltre di ciò la Commissione dice che l'articolo 8 del progetto ministeriale deve essere soppresso anche perchè stabilirebbe una specie di privilegio a favore della Cassa nazionale, la quale non deve aver bisogno di privilegi e deve combattere nel campo della libera concorrenza con le altre istituzioni private.

Noi invece riteniamo che si debba conservare questa specie di posizione privilegiata alla Cassa nazionale, perchè se non si mettesse quell'obbligo ai Comuni, alle Provincie ed altri enti di assicurare gli operai presso la Cassa nazionale, alla Cassa nazionale che per la sua costituzione è più prudente e misurata nei bilanci tecnici e nella determinazione dei premi, ricorrerebbero forse soltanto quelle imprese che non possono essere assicurate presso altri istituti e, ad essa toccherebbero i rischi maggiori, quelli per i quali le altre Società pretendono premi più elevati.

Noi vogliamo che la Cassa nazionale sia come una specie di *standard*, di modello di Cassa di assicurazioni, sul quale possono foggarsi, sia per l'entità dei premi, sia per la liquidazione delle indennità anche quei sindacati che sono nel nostro pensiero l'istituto ideale cui dobbiamo mirare per

l'applicazione perfetta dei principii del rischio professionale e dell'assicurazione obbligatoria, sindacati che esistono già in Germania dove sono chiamati *Berufsgenossenschaften* e che sono l'espressione più logica e sincera della cooperazione.

Per queste ragioni domando sia mantenuto l'articolo presentato dal Governo, che modifica quello della legge in vigore.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Fusinato.

**Fusinato.** Anche io propongo che sia mantenuto il testo dell'articolo 8, come è proposto dal Governo, e che la Commissione non accetti. Le modificazioni introdotte dal Governo all'articolo 16 della legge vigente sono due. In primo luogo si modifica l'espressione adoperata nell'articolo 16 della legge vigente per i lavori eseguiti dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni direttamente o « per mezzo d'appaltatori o concessionari, » perchè si sostituisce, a quest'ultima la espressione « o da essi dati in concessione od appalto. » Con questa modificazione il Governo ha inteso, io credo, di risolvere alcune controversie, che sono sorte nella giurisprudenza, e alle quali l'onorevole Frascara ha testè accennato. Io però francamente non credo molto notevole la differenza tra il testo dell'articolo 16 e quello proposto dall'articolo 8 del progetto governativo.

Se non è zuppa è pan bagnato: e dubito che il testo nuovo tronchi davvero le controversie alle quali si vuol provvedere.

La difficoltà sorge nel determinare, se certi lavori entrino nella categoria dei lavori *dati in appalto o dati in concessione*. In quanto all'appalto non vi è contestazione. L'appalto ha la figura giuridica della locazione di opere, e non impedisce che i lavori appaltati siano esercitati per conto di colui che li dà in appalto, cosicchè rimangono per gli effetti giuridici nella categoria dei lavori direttamente esercitati dallo Stato.

La difficoltà sorge quando si tratta di lavori *dati in concessione*, perchè nella giurisprudenza e nella dottrina la parola *concessione* può avere un significato tecnico e può avere un significato più largo.

Nel suo significato tecnico, la concessione sta specialmente di fronte alla *autorizzazione*. Ma tale distinzione non credo che abbia ragione di esistere nella economia della nostra legge per gli effetti dell'articolo 16. Invero, la ragione d'essere dell'articolo in sostanza è questa: quando si tratta di lavori eserci-

tati direttamente dallo Stato, o da enti di Stato, dirò così (Comuni e Provincie) o di lavori nei quali in qualunque maniera lo Stato esercita un'ingerenza, per questi lavori lo Stato assume una responsabilità maggiore, che gli impone di scegliere il migliore istituto assicuratore, il quale è la Cassa nazionale. Se questo è il concetto della legge, tutte le distinzioni sottili che si possono fare per determinare se il lavoro sia *autorizzato* o *dato in concessione* non hanno ragione di essere; e così è meglio dirlo espressamente, e adottare la redazione da una proposta la quale esclude le controversie che con la legge vigente sono sorte, e che il nuovo testo non risolve abbastanza.

Una seconda novità introduce l'articolo 8; e cioè una penalità per il caso di inadempimento dell'obbligo.

Ed io qui non comprendo l'ordine d'idee da cui è partita la Commissione. Perché se la Commissione non vuole questo privilegio, diciamo così, della Cassa nazionale, allora si dovrebbe proporre la radiazione di tutto l'articolo 16 della legge vigente; ma se ciò non vuole, e se consente che l'obbligo rimanga, perché rifiutarsi ad ammettere la sanzione che oggi non esiste?

La verità è che il punto di vista della Commissione è assolutamente diverso dal punto di vista mio e dell'onorevole Frascara, e spero anche da quello della Camera.

Dal momento che abbiamo in Italia un Istituto costituito come è la Cassa nazionale, creato per legge, formato coi sussidi dei migliori Istituti di credito, che per la sua organizzazione stessa è alieno da scopi di lucro, e quindi alieno da ogni artificioso ritardo nei pagamenti, e nell'adempimento leale dei suoi doveri, perchè non fortificarlo, perchè introdurre in una legge d'indole sociale, come la nostra, l'elemento della speculazione privata?

Quest'ordine d'idee mi porterebbe anche più avanti, perchè ho sempre ritenuto che assicurazione obbligatoria e libera scelta di Istituto assicuratore rappresentino due termini in certa contraddizione fra loro; io credo che il concetto di assicurazione obbligatoria porti seco quello di una responsabilità dello Stato per gli effetti dell'assicurazione stessa; e ciò mi porterebbe a conseguenze assai più radicali. Ma se non volete giungere alla unicità dell'Istituto assicuratore, almeno non diminuite quei così detti privilegi dell'Isti-

tuto assicuratore, che non sono poi privilegi dell'Istituto, ma bensì maggiori garanzie fornite all'operaio per la tutela dei suoi diritti e dei suoi interessi. Quindi è che almeno domando, che sia mantenuto il testo dell'articolo 8 del disegno di legge ministeriale.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Rava.

**Rava.** Io mi associo alle considerazioni svolte dagli onorevoli Frascara e Fusinato. M'ero già iscritto a parlare per tale assunto. Infatti, avendo noi creato un Istituto nazionale di assicurazioni che ebbe la fortuna di un capitale cospicuo, formato generosamente dalle Casse di risparmio, e che non ha quindi la mira ai guadagni, che non ha spese, che ha patti di polizza formulati con molta chiarezza ed equità, noi dovremmo fare in modo di aumentarne il lavoro.

La Commissione parlamentare parte dal concetto che la Cassa Nazionale sia un Istituto molto noto, che abbia molto lavoro, che raccolga la maggior parte delle assicurazioni che si fanno. Se ciò è vero per le vostre Provincie dell'Alta Italia, non è esatto per le altre. Esso raccoglie le assicurazioni per mezzo delle Casse di risparmio, e l'opera delle Casse di risparmio, rispetto a questo ufficio di assicurazione sugli infortuni, è lenta, fatta senza *réclame*, quindi ignota a molti. E se ora noi, con le disposizioni nuove della legge, verremo a sottrarre a questo Istituto una parte del lavoro dalla vigente legge affidatogli, non faremo opera provvida.

Quali sono i privilegi che, voi dite, gode l'Istituto? Di avere un capitale sul quale non deve dare interessi, di aver la Cassa di risparmio di Milano che lo amministra, di aver franchigia postale. Quali le conseguenze? Che i premi sono minori, i patti di polizza migliori. Tutto ciò dunque diventa un beneficio per gli operai e un beneficio per chi li deve assicurare, perchè si paga un premio minore, si hanno migliori patti ed è più garantita e sollecita la liquidazione dei danni.

Premesso questo, perchè la Commissione vuole la soppressione di tali benefici? Io la prego di non voler insistere nella sua idea, e mi associo a quanto hanno detto gli onorevoli colleghi Frascara e Fusinato, perchè si mantenga l'articolo proposto nel testo del progetto ministeriale. E vorrei in genere che fossero compresi nell'assicura-

zione da farsi alla Cassa Nazionale i lavori autorizzati dai Comuni e Provincie. Se noi poniamo che deve esser obbligatoria l'assicurazione presso la Cassa Nazionale per i lavori autorizzati, come dice l'onore Fusinato, con frase forse un poco troppo comprensiva, ma più chiara di quella *concessi*, (poichè *concessione* è concetto giuridico assai complesso e ora annesso un poco da nuove dottrine tedescheggianti) che accadrà? Patti migliori per gli operai e tariffe migliori per gli appaltatori, quindi, ripeto, due benefici.

Si noti poi che la Cassa Nazionale pel regolamento vigente, della legge del 1898, è obbligata ad assicurare tutti i lavori e senza diritto di scelta o di rifiuto, come hanno le altre Società. Se non provvediamo, con darle molti casi, le lasceremo solo le polizze cattive, rifiutate da altre Compagnie. E mentre la Francia copia il nostro Istituto, noi lo manderemo a rovina. Ha esso solo un quinto del lavoro fatto in Italia, in tale ramo di assicurazioni; non è esatto, ripeto, che abbia il maggior lavoro. Non è conosciuta ancora, nè bene apprezzata.

Di più oggi che abbiamo dinanzi alla Camera un disegno di legge per la municipalizzazione dei servizi pubblici, perchè vorremmo proprio oggi sottrarre a questa Cassa tutti gli operai dei lavori e delle imprese che i municipi dovranno esercitare direttamente? Mi pare proprio che noi faremmo un passo contro idee che hanno già avuto l'altro giorno un buon accoglimento negli Uffici della Camera, e una novità che, in fondo, a parer mio, riescirebbe di danno agli operai, ai municipi ed ai contribuenti.

Io per ciò prego vivamente la Commissione di non insistere nel suo proposito; e in ogni caso prego vivamente il Governo di mantenere ferma la formula del suo progetto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

**Baccelli Guido**, ministro di agricoltura, industria e commercio. Agli argomenti addotti testè dai varii oratori, io ne debbo aggiungere uno per tradizione di Governo. Questo articolo 8 è stato studiato profondamente dall'onorevole Zanardelli e per conseguenza io che ho la massima fiducia nel presidente del Consiglio, vedendo come da molte parti della Camera il voto sia concorde appunto su quell'articolo 8, mi permetto dire alla

Camera stessa che il Governo lo sostiene. (*Benissimo!*)

**Ferrero di Cambiano.** Chiedo di parlare.

**Gavazzi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Onorevole Ferrero di Cambiano, il Governo dichiara che insiste nella sua proposta.

**Ferrero di Cambiano.** Mentre sono lieto che il Governo mantenga il suo articolo ottavo sostitutivo dell'articolo 16 della legge vigente, perchè ne precisa e ne sanziona ragionevolmente le disposizioni, ora per verità punto o poco applicate, mi auguro che la Commissione receda dal suo proposito e più non si opponga a che l'articolo ministeriale venga approvato. E prego tanto di più l'onorevole Gavazzi di voler ritirare il suo emendamento che nel nome dell'assoluta libertà di scelta dell'istituto e del modo di assicurazione, verrebbe a negare alla Cassa Nazionale per gli infortuni sul lavoro, anche quel poco che dalla legge vigente le è riconosciuto giusto e dovuto.

Gli amici Frascara Giuseppe, Rava e Fusinato hanno avuto parole di encomio per l'opera della Cassa Nazionale degli infortuni sul lavoro, ed io credo in verità che l'encomio è meritato e che questo istituto sia degno delle sollecitudini e del Governo e della Camera. La Cassa Nazionale è un ritegno e un provvido freno per tutti gli istituti di assicurazione con la mitezza delle sue tariffe e con le sue condizioni di polizza: è esempio di correttezza e di sollecitudine nel pagamento delle indennità a prò degli operai. Sorta dalla cooperazione dei maggiori Istituti di risparmio del Regno, ne segue le nobili tradizioni, mantenendosi aliena da ogni spirito di lucro e di affarismo sotto l'egida e la vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Noi facciamo quindi certamente opera savia e provvida, favorendola in quello almeno che dalla legge attuale già si è fatto ed assicurandone soltanto un po' meglio l'applicazione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Frascara Giuseppe.

**Frascara Giuseppe.** Prendo atto volentieri della dichiarazione dell'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio il quale mantiene il suo articolo. Non potrei associarmi all'emendamento dell'onorevole Fusinato là dove dice di estendere l'obbligo dell'assicurazione presso la Cassa nazionale

anche ai lavori autorizzati dai corpi morali, Comuni, Provincie ecc., perchè nei grandi Comuni, come ad esempio quello di Roma e di altre grandi città del Regno, esistono dei regolamenti edilizi con norme severissime, tanto che per autorizzare qualunque piccolo lavoro che il più modesto proprietario voglia fare nella sua casa (lo spostamento di un balcone, apertura di una finestra od altro) si deve far sempre una speciale domanda ed ottenere la relativa autorizzazione. Ora se ogni proprietario in questi casi deve preoccuparsi che gli operai che eseguono quel piccolo lavoro siano assicurati alla Cassa nazionale, e in caso negativo deve sottostare a gravissime multe, noi avremo un seguito di restrizioni e di servitù da cui la mia coscienza giuridica rifugge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Gavazzi.

**Gavazzi.** Dichiaro subito di mantenere il mio emendamento, e sono spiacente di non trovarmi in questo caso d'accordo nè col Ministero, nè con la Commissione, nè con l'onorevole Ferrero di Cambiano, e di non poter consentire all'invito che egli mi ha rivolto: ne dico brevemente le ragioni.

La Giunta nella sua relazione enumera giustamente, a parer mio, le ragioni per cui non può accettare l'articolo proposto dal Ministero: essa viene a riconoscere che la legge vigente ha dato luogo a delle serie contestazioni, e sono queste precisamente che hanno dato motivo al Ministero di proporre l'articolo sedici, articolo otto del nuovo progetto, sostitutivo a quello della legge. Ora il lasciare sussistere, come propone la Commissione, il vecchio articolo sedici non farebbe altro che perpetuare uno stato di lotta e di incertezza dannoso per tutti, per i Comuni, per le Provincie, per gli assicuratori nonchè per gli operai assicurati.

D'altra parte non posso accettare la proposta del Governo, perchè non dobbiamo dare alla Cassa nazionale un privilegio di questa natura. Perchè vogliamo obbligare i Comuni, le Provincie, gli appaltatori, a sopportare una spesa maggiore di quella che sosterebbe qualunque privato, coll'obbligarli ad assicurare alla Cassa nazionale? Che sia proprio vero il detto milanese, che il danaro del Comune è danaro di nessuno? Perchè essi non debbono fruire dei vantaggi che altre Società private e sindacati possono offrire a questi Comuni, a queste Provincie, ai loro appaltatori con vantaggio

indiretto degli stessi Comuni e Provincie? Io non arrivo assolutamente a capirlo.

Aggiungo anche, che la Cassa Nazionale per la sua costituzione e pei privilegi dei quali essa gode, e perchè aliena da qualunque mira di lucro, è in grado di offrire, volendolo, delle tariffe anche più basse di altri istituti: quindi adottati delle tariffe più basse, delle tariffe di concorrenza, ed allora noi saremo certi che i Comuni, le Provincie, gli appaltatori si rivolgeranno di preferenza ad essa. Che se all'incontro la Cassa Nazionale tenesse delle tariffe più elevate noi faremmo opera ingiusta obbligando i Comuni, le Provincie e gli appaltatori a ricorrere ad essa...

**Presidente.** Onorevole Gavazzi...

**Gavazzi.** Permetta, onorevole Presidente, dovrei aggiungere altre cose, ma sarò brevissimo. Farò osservare soltanto il caso di un appaltatore di lavori stradali, il quale abbia operai assicurati per altri lavori non pertinenti ai Comuni od alle Provincie, presso un sindacato o un istituto di assicurazione privato; se questo appaltatore assumerà domani un lavoro per conto di un Comune o di una Provincia, dovrà egli far assicurare gli operai presso la Cassa Nazionale, pagando in questo modo due volte l'assicurazione? Questo credo sia un grave danno, e potrebbe risolversi in una spesa non lieve a carico dei Comuni e delle Provincie. Per questa ragione dichiaro che non solo non accetto il progetto del Ministero, nè la soppressione voluta dalla Commissione, ma prego la Camera di votare il mio emendamento il quale suona così:

« L'assicurazione deve farsi presso la Cassa Nazionale degli infortuni sul lavoro creata ecc., ecc., o presso società, imprese private, sindacati, o casse di assicurazioni autorizzati ad operare nel Regno con quelle speciali norme e cauzioni stabilite nel regolamento. »

Insisto su questo mio emendamento.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Gianolio, relatore.** Il Governo dal momento che ha imposto l'obbligo dell'assicurazione, ha dovuto necessariamente provvedere ad un istituto assicuratore. Esisteva già presso di noi la Cassa Nazionale di assicurazione, ed il Governo nel suo progetto ha provveduto perchè le fosse assicurata una clientela, che le garantisse in ogni caso il mezzo di vivere, cioè la clientela di tutti gli ap-

paltatori delle opere dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

Ora la questione è di vedere se sia necessità di allargare forzatamente questa clientela. Questa necessità vi sarebbe se la Cassa Nazionale non potesse diversamente vivere. Ora ciò non è: la Cassa Nazionale vive abbastanza bene anche oggidi; prendo il 1899, e trovo che essa ha un movimento di lire 1,370,900 di premi. Ciò è sufficiente perchè essa possa vivere senza venire alla conclusione della necessità di dare ad essa una infinità di altri clienti, imponendo loro un onere che non avrebbero. Imperocchè non è punto vero che la Cassa Nazionale abbia le tariffe più basse; vero è il contrario, che quando voi obbligate un appaltatore ad andare alla Cassa Nazionale imponete un onere che non avrebbe quando ricorresse ad altri.

Ed io vi cito un caso: il Sindacato subalpino degli infortuni che esiste a Torino ha assicurato 40.000 operai, e il Sindacato subalpino prende la metà delle tariffe della Cassa Nazionale, funziona da tre anni, ha sempre avuto un risparmio, e ciò con la metà delle tariffe della Cassa Nazionale.

Ora, domando io, è egli giusto che per proteggere questa Cassa Nazionale voi altri obbligate un industriale a pagare il doppio di quello che con altri dovrebbe pagare? Io credo che non sia giusto.

La nostra legge ha provveduto a che mediante il regolamento si assicurasse anche il funzionamento di Compagnie assicuratrici tali da ispirare fiducia di pagamento. Ora io comprenderei se veniste a dirmi che anche una sola volta una Compagnia d'assicurazione sugli infortuni sul lavoro non avesse pagato, che quindi occorra qualche cosa che ci dia maggiore sicurezza. Ma le Compagnie hanno sempre pagato. Quindi anche sotto questo aspetto di dare una maggior garanzia di pagamento voi non potete accrescere il privilegio, che è già abbastanza rilevante, della Cassa Nazionale.

La Cassa Nazionale modifichi le sue tariffe, cerchi lei, che è già in posizione così eccezionale, ed ha tanti vantaggi, cerchi lei di attirarsi la clientela. Prenderà tutti gli appaltatori che sono costretti ad andare da lei, andranno da lei anche gli industriali liberi; ma mettere un industriale nella necessità di andare alla Cassa Nazionale a subire le tariffe che essa ha fatto, che il Mi-

nistero ha approvato, e che si risolvono nel 50 per cento in più...

**Ferrero di Cambiano.** Sarà un caso.

**Gianolio, relatore.** Un caso, che dura da tre anni con 40.000 operai che appartengono ad industrie diverse, e per il quale pagando la metà delle tariffe della Cassa Nazionale si sono risparmiate ad ogni anno tre o quattro mila lire, tanto che si è mandato alla riserva una somma di 10,000 lire. Questo non è un caso, è verità... (*Interruzioni*).

Voi altri volete mettere la Cassa come termometro per le tariffe. Io dico, che il termometro lo avete nei sindacati, perchè là potete realmente vedere come stiano le cose, là vi è una sorveglianza reciproca, e potete realmente accertare ciò che rappresenta un rischio tradotto in premio.

Dunque dato ciò, io dico: dall'istante in cui la Cassa vive, ha una esistenza assicurata, splendida, oggidi ha più di 300.000 operai, prende un milione e 500 mila lire di premi, perchè volete andare ad imporre l'obbligo anche a quelli che non fanno opere per le Provincie e per i Comuni? Capisco, lo Stato dice all'appaltatore: andate alla Cassa. Così è la Provincia ed il Comune che debbono subire la legge, e l'appaltatore calcola il più che paga, che gli si fa pagare dalla Provincia o dal Comune. Ma quando scartate tutto, ciò che fa realmente eseguire Comune e Provincia, avete altri servizi, per esempio il gas o le tramvie ecc., perchè e con qual diritto volete imporre a questi esercenti di andare dalla Cassa e pagare di più? Evidentemente non c'è ragione. Se l'appaltatore perchè voi l'imponete dovrà ricorrere alla Cassa Nazionale, e spendere di più, allora metterà tanto di più nei suoi conti. Ma quando passate ad industrie che sono libere, per ciò solo che ci sia la coincidenza che si presta un servizio pubblico oppure che si sia avuta un'autorizzazione dal Governo, non è ragionevole una restrizione alla loro libertà. Imperocchè sia a notare, che sono molti i casi nei quali occorre un'autorizzazione del Governo, anche senza fare opere per lo Stato.

Per far correre una tramvia su strade provinciali o comunali, per trasporto di energia elettrica, per tante altre operazioni industriali, occorre un'autorizzazione governativa, una autorizzazione per correre col tram per le strade provinciali o per le strade comunali; in tutti questi casi venire a dire: noi vi vogliamo obbligare ad andare alla

Cassa Nazionale e subire le sue tariffe, è una cosa che non mi pare nè giusta nè onesta, permettetemi che lo dica; quindi per parte nostra non vogliamo modificare la legge attuale, per tutto ciò che si può fare (e non approvo l'emendamento Gavazzi), per tutto ciò che si farà nelle Provincie e nei Comuni, ma per tutto il resto libertà agli imprenditori di andare dove vogliono.

Non parlo dei sindacati e delle Casse, perchè coloro che vanno ai sindacati ed alle Casse sono esonerati di andare alla Cassa Nazionale e quindi non ci andranno per nulla, benchè sieno impresari; ma per tutti gli altri lasciate che facciano migliori patti, lasciateli andare da società private. Perchè volete accrescere gli aggravi a favore della Cassa Nazionale, la quale ha tutti i mezzi di esistenza?

È perciò che, su questo punto, non ci siamo potuti accordare con il Ministero e non abbiamo potuto accettare la sua dizione; ma neppure potremo approvare quella dell'onorevole Fusinato perchè (l'ha già fatto notare il collega Frascara) quando dite « autorizzati dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni, » non sapete dove andate a finire, e tutti più o meno andrebbero a cadere in essa. Noi speriamo quindi che la Camera non accoglierà la proposta del Ministero.

Debbo fare anche un'avvertenza perchè, secondo che si voterà in un senso o nell'altro, dovrà modificarsi la redazione, ed il Ministero ha proposto di modificare l'ultima parte in questo modo: « sono punibili con ammenda estensibile fino alle lire duemila quegli imprenditori ecc. » e qui il Ministero avrebbe proposto la multa.

**Presidente.** Veniamo ai voti. Se andiamo a questo modo non la finiremo più.

**Rava.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Rava.** Una parola sola sulle tariffe, per la verità. Vorrei osservare all'onorevole Gavazzi ed all'egregio relatore, che quando io ebbi l'onore di essere relatore al Consiglio della previdenza sulla Cassa Nazionale degli infortuni ho avuto l'opportunità di confrontare le tariffe della Cassa stessa con quelle delle altre Società esercenti, e ho constatato che erano tariffe assai migliori. Queste tariffe che furono dichiarate dall'onorevole relatore superiori alle altre del 50 per cento, le vincevano invece tutte quante. Furono stampati i confronti. E non

credo che siano state cambiate in questi ultimi giorni.

Quanto al Sindacato speciale di Torino, che citava in confronto l'onorevole Gianolio, è un caso singolo di industriali che si sono uniti per assicurare i loro operai. La legge incoraggia anzi tali *sindacati*. Essi pagano alla liquidazione, se vengono i danni e non hanno riserve. Io parlava delle tariffe della Cassa Nazionale in relazione alle tariffe delle altre Società di assicurazione infortuni; e posso assicurare che ufficialmente, dal ministro di agricoltura e commercio, venne al Consiglio della previdenza l'elenco di queste tariffe, e risultavano per bontà e mitezza superiori in complesso a tutte quante le altre. È una questione di fatto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrero di Cambiano.

**Ferrero di Cambiano.** Potrei ribattere tutte le ragioni addotte dall'onorevole Gianolio contro la Cassa Nazionale, senza dissentire da lui in quello che sostiene che la miglior forma di assicurazione per gli infortuni degli operai, sia quella dei sindacati. Ma qui non si tratta di fare l'apologia della Cassa Nazionale al cui Consiglio superiore ho pur l'onore di appartenere: nè delle tariffe sue approvate dal Consiglio della Previdenza e dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, nè dell'opera sua universalmente encomiata. Nè altro dico a questo proposito: ripeto soltanto all'onorevole relatore quello che ha molto ben detto l'onorevole Fusinato: O siete convinti che l'articolo, quale è nella legge attuale stia, e che una sua propria e speciale sfera d'azione si debba assegnare alla Cassa Nazionale ed allora dovete ammettere la sanzione; o voi non ne siete convinti, ed allora dovete sopprimere l'articolo addirittura e con esso la disposizione a favore della Cassa Nazionale; ma per verità non comprendo quello che ha detto l'onorevole relatore, che lascierebbe l'articolo e toglierebbe la sanzione. E gli antepongo quasi la rude ma logica franchezza dell'onorevole Gavazzi.

Ora la verità vera è questa, che il lasciar le cose come sono non giova, perchè la legge vigente non fu e non viene applicata, ed a me pare non sia bene che ci sia una legge e non si applichi. Del resto, onorevole Gianolio, non è solo nell'interesse della Cassa Nazionale che io voglio che la disposizione che discutiamo stia e sia applicata, ma lo voglio pur anco e non meno nell'interesse dei

Comuni e delle Provincie. Dove andrebbero a cercare assicuratore migliore della Cassa Nazionale? O non ve li condurrebbe qualche malo pensiero e qualche consiglio interessato? Lasciate adunque e fate che codesta Cassa sia il loro assicuratore obbligatorio. E perciò è necessario che stia l'articolo 8 e che stia come è stato proposto colle sue disposizioni e colle sue sanzioni, ed io raccomando nuovamente al Ministero di volerlo mantenere.

**Gianolio, rela'ore.** Chiedo di parlare per uno schiarimento.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Gianolio, relatore.** Siamo d'accordo che l'articolo 16 deve rimanere qual'è. Quanto alla sanzione sarebbe questa:

« Sono nulli i contratti di assicurazione degli operai di cui nel primo periodo del presente articolo di legge stabiliti con Società o Imprese private d'assicurazioni.

« La nullità può essere eccepita soltanto dagli imprenditori o dagli industriali, e la Società od Impresa privata assicuratrice non può pretendere nessuna somma per risarcimento di danni. »

**Ferrero di Cambiano.** La legge vigente non dice questo.

**Gianolio, relatore.** La legge vigente non lo dice ma lo mettiamo noi.

**Ferrero di Cambiano.** Dell'articolo ministeriale ammettete così la buona disposizione della decadenza della polizza, ma viceversa poi non ammettete la sanzione penale. È qualche cosa ma non basta.

**Presidente.** Ma la smettano con queste conversazioni! Veniamo ai voti.

**Baccelli, ministro d'agricoltura, industria e commercio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio.** L'onorevole Gianolio deve comprendere quanto a me dolga di essere su questo punto non concorde con lui, ma nell'animo mio è chiaro che il maggiore interesse degli operai sta nella sicurezza.

Io non contesto che in altri Istituti cotesta sicurezza possa aversi; ma rifletto che un Istituto che non dà dividendi, anche se possa crescere nel suo potere finanziario, l'aumento andrà a vantaggio sempre della sicurezza. Cotesto mio sentimento, che credo sarà pure di molti in questa Camera, mi crea l'obbligo di insistere sul mantenimento dell'articolo.

**Gianolio, relatore.** Mi permetto di fare

osservare che noi rinunziamo alla multa perchè basta la nullità dell'atto.

**Fusinato.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** È la terza volta che parla. (Si ride).

**Fusinato.** No, è la seconda. Del resto dico poche parole.

Io vorrei che rimanesse inteso, che qualora gli appaltatori che hanno in concessione lavori dello Stato, delle Provincie o dei Comuni si siano costituiti in sindacato, rimane l'articolo della legge, e non c'è più l'obbligo della assicurazione presso la Cassa nazionale. (Interruzioni).

In secondo luogo io ritengo non contestabile il diritto dei Comuni e delle Provincie di costituire delle Casse proprie di assicurazione in base all'articolo 17.

Il comune di Monaco di Baviera, per esempio, ha potuto in tale modo procurarsi un'economia notevolissima. Quando dunque i Comuni abbiano istituita una cassa propria di assicurazione cessa anche in questo caso l'obbligo dell'articolo 16.

Con queste osservazioni, alle quali mi compiaccio di vedere che il Governo aderisce, credo si possa votare l'articolo come è proposto.

**Presidente.** Veniamo dunque ai voti, su questo articolo ottavo proposto dal Governo.

L'onorevole Fusinato ha presentato un emendamento al primo comma di questo articolo. La Commissione propone invece la soppressione dell'articolo ministeriale.

L'onorevole Gavazzi propone una nuova formula in sostituzione di quella proposta dal Governo, ed in opposizione alla soppressione proposta dalla Commissione.

Anche gli onorevoli Frascara e Fusinato propongono altri emendamenti.

Prima di tutto metterò a partito la proposta dell'onorevole Gavazzi. Dopo, se la proposta dell'onorevole Gavazzi non è approvata, metterò a partito il mantenimento o la soppressione della formula proposta dal Governo. Ma prima chiedo all'onorevole Fusinato, se mantiene il suo emendamento.

**Fusinato.** Non lo mantengo, ma lo mutò in una raccomandazione. Prego l'onorevole ministro di tener conto di questo mio concetto nella formazione del regolamento, per evitare le lunghe controversie che sono sorte e sorgeranno nella giurisprudenza.

**Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio.** Ne sarà tenuto conto.



**Presidente.** Dunque metto a partito la proposta dell'onorevole Gavazzi, non accettata dal Governo e dalla Commissione, così concepita:

« All'articolo 16 della legge è sostituito il seguente:

L'assicurazione deve farsi presso la Cassa Nazionale per gl' infortuni degli operai sul lavoro creata con la legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3<sup>a</sup>) o presso società o imprese private, sindacati o Casse d'assicurazione autorizzati a operare nel Regno con quelle speciali norme o cauzioni stabilite nel regolamento. »

Chi l'approva si compiacca di alzarsi. (Non è approvata).

Ora porrò a partito la formula proposta dal Ministero, in sostituzione dell'articolo 16 della vigente legge, della quale la Commissione propone la soppressione.

**Gianolio, relatore.** La Commissione propone la soppressione dei due primi comma della formula proposta dal Governo, mentre per il terzo ha proposto una nuova dizione concordata dal Governo.

Quindi chiedo che la votazione si faccia per divisione.

**Presidente.** Allora faremo la votazione per divisione. Pongo a partito i due primi comma della formula proposta dal Ministero, così concepiti:

« All'articolo 16 della legge è sostituito il seguente:

« Gli operai addetti a lavori, imprese o stabilimenti condotti direttamente dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, o da essi dati in concessione o appalto, devono essere assicurati presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, creata con la legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3<sup>a</sup>).

« Gli altri operai possono essere assicurati anche presso Società o Imprese private d'assicurazione autorizzate ad operare nel Regno, con le speciali norme e cauzioni che saranno stabilite nel regolamento. »

Questi due comma sono respinti dalla Commissione.

Chi è di avviso di approvarli, si compiacca di alzarsi.

(Sono approvati).

Ora veniamo alla votazione del terzo comma.

Ecco la nuova formula proposta dalla Commissione, in sostituzione dell'ultimo

capoverso di questo articolo, d'accordo col Governo:

« Sono nulli i contratti di assicurazione degli operai di cui nel primo periodo del presente articolo stabiliti con società o imprese private di assicurazioni. La nullità può essere eccepita soltanto dagli imprenditori o industriali, e la società o impresa privata assicuratrice non può ripetere alcuna somma a titolo di risarcimento di danni. »

Pongo a partito questo terzo capoverso proposto d'accordo tra Governo e Commissione.

Chi l'approva sorga.

(È approvato).

Pongo a partito nel suo complesso questo articolo.

Chi l'approva sorga.

(È approvato).

Debbo avvertire la Camera che questo articolo concerne una modificazione dell'articolo 16 della legge 17 marzo 1898. Ma prima dell'articolo 16 c'è anche l'articolo 15 che gli onorevoli Ferrero di Cambiano e Lollini propongono di modificare.

Questa trasposizione non può pregiudicare il diritto esistente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrero di Cambiano.

**Ferrero di Cambiano.** Preferirei di sentire, prima di svolgere la mia proposta, se l'onorevole ministro ed il relatore l'accettano.

**Gianolio, relatore.** L'accettiamo.

**Bacelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio.** Il Governo pure l'accetta.

**Ferrero di Cambiano.** Ed allora io ringrazio l'onorevole ministro e l'onorevole relatore anche nel nome del collega onorevole Frascara Giuseppe, e poichè le parole sono di per sè chiare, non occorre che io svolga con lunghi ragionamenti l'emendamento che estende al caso di invalidità permanente parziale la conversione dell'indennità in rendita, ora esclusivamente voluta per l'invalidità permanente assoluta. Ma l'estende nel caso soltanto in cui l'indennità sia ragguagliata almeno alla metà del salario annuo prima guadagnato dall'operaio, perchè altrimenti diventerebbe troppo esigua la rendita e non ne francherebbe la spesa.

La dizione mutata del rimanente del mio articolo di fronte all'articolo 13 della legge attuale si comprende poi da sè, perchè ora c'è e funziona e nel 1898 era soltanto in progetto la Cassa di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità degli operai.

Poche parole intendo soltanto aggiungere per scagionarmi, se occorre, del proporre che faccio qui l'estensione del sistema delle rendite, mentre non ho accettate le proposte Nofri e Gavazzi. Il sistema dell'assegnare delle rendite per ogni infortunio e delle rendite commisurate ai salari di cui godono gli operai infortunati, è indubbiamente il migliore dei sistemi, e teoricamente il più esatto e socialmente il più giusto perchè commisura il compenso al danno. Ed io ci starei in teoria, e penso anche di più che vi dobbiamo tendere. Ma praticamente e per intanto la cosa da noi non è di possibile attuazione. Col sistema tedesco delle Corporazioni professionali e con la garanzia ultima dello Stato la cosa va. Può andare in Francia dove c'è la responsabilità dei padroni ma non c'è l'assicurazione obbligatoria. Ma da noi con questa assicurazione obbligatoria e colla libertà di scelta dell'istituto assicuratore come si farebbe a commisurare il premio ad una indennità così incerta e dipendente dall'età dell'operaio infortunato? E senza premio fisso dove andrebbe il sistema dell'assicurazione? O si dovrebbe fare con una media larga che garantirebbe i rischi, ma sarebbe gravosissima per l'industria? O si può altrimenti concepire una speciale assicurazione per ogni singolo operaio? Basta porre queste domande per vedere l'impossibilità pratica della proposta Nofri e colleghi, a meno che si voglia e possa cambiare radicalmente la legge.

Tecnicamente più corretto l'emendamento Gavazzi, perchè vuol soltanto tradotto in rendita dalla Cassa Nazionale di previdenza a favore dei parenti dell'infortunato, il capitale dell'indennità quale è dato dalla nostra legge, urta contro la convenienza pratica di assegnare rendite troppo esigue quali sarebbero quelle derivanti dalla suddivisione dell'indennità fra i parenti dell'operaio defunto.

E qui mi fermo e ritorno per poco ancora all'emendamento nostro per rivolgere al ministro una raccomandazione. Il dovere di convertire in rendita l'indennità, stava già nella legge vigente per i casi di invalidità assoluta, ma, duole il dirlo, la disposizione non si applicava affatto. Infatti alla Cassa Nazionale di previdenza sono venute cinque sole indennità perchè fossero tradotte in rendita in questi due anni da che essa funziona, e ragionando per induzione, nelle sta-

tistiche i casi di invalidità permanente assoluta avrebbero dovuto essere oltre trecento!

La massima parte dei casi è dunque sfuggita all'applicazione della legge. Ed io raccomando vivamente quindi al ministro di trovar modo che questa disposizione di legge d'or innanzi sia applicata.

Però non vorrei che questa mia raccomandazione, suonasse anche menomamente, come reclamo, e meno che mai come biasimo all'ufficio del Ministero, che so occuparsi con molta diligenza, zelo ed efficacia dell'applicazione della legge sugli infortuni degli operai sul lavoro ed al quale mi piace e colgo volentieri l'occasione di tributare lode viva e meritata. Ed aggiungo che per le deficienti e tarde comunicazioni che gli son fatte, questi casi di invalidità permanente e di relative indennità già soddisfatte e non tradotte in rendita, non possono constare agli uffici del Ministero, ed io raccomando perciò anche meglio al ministro che nel regolamento siano poste tali disposizioni che ne assicurino l'applicazione.

Raccomando poi che le statistiche vengano pubblicate con la maggiore sollecitudine possibile, raccomandando anzitutto tale sollecitudine alle autorità, che debbono mandare i dati necessari, e facendo sì che siano distinti i casi di inabilità permanente assoluta da quelli di inabilità parziale, e si possa avere una qualche idea, per lo meno media, della durata della invalidità temporanea, distinzioni che oggi non si possono riscontrare nelle statistiche, nonostante che siano pur già molto diligentemente fatte dal Ministero.

Con queste raccomandazioni, che spero saranno indubbiamente accolte dalla cortesia dell'onorevole Baccelli, rinnovo i miei ringraziamenti al ministro e al relatore di avere accettato l'emendamento presentato col collega onorevole Frascara.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Gianolio, relatore.** Sulla proposta dell'onorevole Ferrero di Cambiano debbo dire che purtroppo sarebbe desiderabile che anche per la Cassa di previdenza sulla vecchiaia ed inabilità si potesse un poco migliorare la condizione di queste pensioni, perchè per esempio, uno dell'età di 43 anni, che deposita 4159 lire prende 324 lire di pensione annue, e chi a 22 anni ha versato 2 mila lire prende 125 lire di pensione, il 6 per cento. Capisco che quando le pensioni

diventano così piccole non c'è da meravigliarsi se si cerca qualsiasi altro impiego al danaro, senza convertire una pensione vitalizia. Questa è la difficoltà.

**Ferrero di Cambiano.** Permette, onorevole presidente, che risponda al relatore?

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Ferrero di Cambiano.** L'onorevole Gianolio mi insegna che l'essere la pensione maggiore o minore dipende dall'età di chi è chiamato a goderla.

Anch'egli ha tra mani, come io l'ho, una minuscola statistica delle pensioni della Cassa Nazionale di previdenza, per i cinque casi di invalidità permanente assoluta che le son venuti. L'ha letta e ne ragiona; mi permetta di rileggerla a mia volta. Naturalmente la pensione è minima quando l'età è molto bassa, e con 3103 lire di indennità a 20 anni non si sono avute che lire 194.28 annue e con 2000 lire a 22 anni lire 125.52, ma, per esempio, con una indennità di 3594 lire a 56 anni si ebbe una pensione di 402 lire, e con un'indennità di 5421 lire a 52 anni 440 lire, e non sono poche. Del resto le tariffe vitalizie sono quel che sono, e quelle della Cassa Nazionale di previdenza sono già più larghe di quelle di tutti gli altri Istituti di assicurazione. Per avere rendite maggiori bisognerebbe crescere le indennità, e colle indennità i premi. L'onorevole Gianolio lo sa quanto lo so io.

**Gianolio, relatore.** Se fa un vitalizio libero, prende 250 lire. (*Conversazioni*).

**Presidente.** Non facciamo conversazione.

La Commissione accetta o non accetta la proposta dell'onorevole Ferrero di Cambiano?

**Gianolio, relatore.** È un eccitamento soltanto, non è una proposta.

**Presidente.** Mi dichiarino se l'accettano.

**Gianolio, relatore.** Abbiamo detto che l'accettiamo.

**Presidente.** Dunque Governo e Commissione accettano l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Ferrero di Cambiano in unione all'onorevole Giuseppe Frascara, che è il seguente:

« All'articolo 13 della legge sostituire il seguente:

« In ogni caso di invalidità permanente assoluta e nei casi di inabilità permanente parziale quando l'indennità sia ragguagliata alla metà del salario annuo, l'indennità liquidata a norma dell'articolo 9, n. 1 e 2,

sarà convertita in rendita vitalizia presso la Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità degli operai.

« In casi eccezionali soltanto il pretore, nella cui giurisdizione l'operaio è domiciliato, potrà autorizzare il pagamento in capitale di tutta o parte dell'indennità contemplata nel presente articolo. »

Metto a partito questo articolo aggiuntivo.

(È approvato).

Viene ora la proposta dell'onorevole Lollini all'articolo 15, che è la seguente:

All'art. 15 della legge si sostituisce quest'altro:

« L'azione per conseguire le indennità stabilite dalla presente legge si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell'avvenuto infortunio. »

La Commissione l'accetta?

**Gianolio, relatore.** La Commissione crede sia sufficiente il termine di un anno come era stabilito, quindi non accetta la proposta dell'onorevole Lollini.

**Presidente.** L'onorevole Lollini ha facoltà di parlare.

**Lollini.** Dirò le ragioni per cui insisto nel mio emendamento.

La legge vigente stabilisce il termine di un anno, ma la pratica ha mostrato come molte volte questo termine sia insufficiente per la liquidazione delle indennità, ed io dichiaro che nella mia esperienza ho dovuto più volte fare appello alla lealtà delle Società assicuratrici perchè non si valessero dei rigori della legge quando l'anno era spirato. Ora io credo che si possa aumentare questo termine portandolo a due anni.

Non so veramente perchè la Commissione si opponga alla mia proposta. Spero che almeno essa venga accettata dall'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

**Bacelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio.** No.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellegrini.

**Pellegrini.** Parlandosi di prescrizione mi pare che bisogni richiamarsi alle norme del diritto comune; per esempio, il Codice civile non ammette il decorso della prescrizione in danno dei minori. Certo questa legge parlando di prescrizione lo ammetterebbe, e ciò costituisce una grave ingiustizia.

**Gianolio, relatore.** Questa prescrizione corre

anche contro i minori. Bisogna richiamarsi anche al Codice di commercio.

**Pellegrini.** Ebbene io credo che i minori debbano anche agli effetti di questa legge beneficiare delle disposizioni sancite a loro tutela dal Codice civile; il fare diversamente sarebbe cosa ingiusta ed incivile, e mi meraviglio che l'onorevole Gianolio possa ammettere che contro i minori corra questa prescrizione.

**Lollini.** Vorrei sapere almeno per quali ragioni la Commissione non vuole estendere la durata della prescrizione!

**Presidente.** Pongo a partito l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Lollini, non accettato nè dal Ministero nè dalla Commissione.

Chi lo approva si alzi.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

**Presidente.** Il seguito della discussione è rimandato a domani.

### Sull'ordine del giorno.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Socci.

**Socci.** Domando che nell'ordine del giorno di domani sia posto lo svolgimento della mia proposta per l'ammissione all'esercizio professionale delle donne laureate in giurisprudenza.

**Presidente.** Onorevole ministro guardasigilli, acconsente?

**Cocco-Ortu,** ministro di grazia e giustizia. Sì.

**Presidente.** Sta bene. Rimane così stabilito.

**Piccolo Cupani.** Domando, d'accordo con l'onorevole ministro del tesoro, che sia posto nell'ordine del giorno di domani, lo svolgimento della mia proposta di legge per modificazioni all'articolo 85 del testo unico della legge sulle pensioni militari.

**Presidente.** Se non vi sono opposizioni così rimane stabilito.

L'onorevole Pellegrini ha presentato una mozione che sarà trasmessa agli Uffici perchè ne ammettano la lettura.

L'onorevole Visocchi e gli onorevoli Perla e Romano hanno presentato una proposta di legge che sarà pure trasmessa agli Uffici perchè ne ammettano la lettura.

### Interrogazioni e interpellanze.

**Presidente.** Si dia lettura delle domande di interrogazione e interpellanza pervenute alla Presidenza.

### Del Balzo Girolamo, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio sulla insufficiente pubblicazione dei risultati dell'ultimo censimento.

« Abignente. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri dei lavori pubblici e dell'interno sulla violenza usata verso il comune di Mezzanino Po nel caricargli in una sola volta il bilancio del contributo allo spurgo del torrente Scuropasso.

« Montemartini. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli esteri, per sapere a chi sia presentemente affidato il disbrigo degli affari di competenza della regia Legazione in Svizzera.

« Fracassi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione per sapere, se, a tenore dei decreti 8 novembre 1901 sul personale dell'Amministrazione centrale e dei Regi provveditori agli studi, si deve intendere preclusa la carriera di provveditore, ai laureati in matematica e in scienze fisico-naturali.

« Rampoldi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli esteri sull'autorizzazione data a Compagnie estere, le quali fanno il servizio di trasporto dei nostri emigranti, di fornirsi di vino estero per l'approvvigionamento dei loro vapori.

« Calissano. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro degli affari esteri sulle ragioni per le quali non ancora furono indennizzati dallo Stato di Bahia gl'italiani saccheggiati a Pe-da-Serra nell'ottobre 1896. E sulla mancata pronunzia degli arbitri, all'uopo da oltre due anni nominati, fra i quali evvi il nostro ministro plenipotenziario a Rio-Janeiro.

« Mango. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri delle poste e dei telegrafi e del tesoro per sapere se credano giusto e legale che i 350 alunni postali e telegrafici che superarono l'esame di concorso nel settembre 1900 — che prestarono la prescritta cauzione di lire 500 e che furono ammessi a far parte della amministra-

zione delle poste e dei telegrafi nel febbraio 1901 e furono nominati alunni nel personale di seconda categoria fin dal luglio 1901 — continuino ancora dopo un anno a prestare servizio a vantaggio dello Stato e senza stipendio o retribuzione di sorta, e per conoscere quando si penserà a far cessare questa anormalità.

« Nuvoloni. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno e il ministro della guerra sulle denunce poliziesche riguardanti onesti operai ora sotto le armi e sulla procedura che si segue dalle Commissioni militari dei reggimenti per inviare alle Compagnie di disciplina dei giovani i quali di nulla sono rei che di professare opinioni onestamente sentite.

« E chiedo se si intende continuare nel sistema, come quello seguito a danno dei soldati Galli e Zanardi.

« De Andreis. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro delle finanze per sapere se e quando intenda presentare un progetto di legge per modificare l'articolo 54 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, sull'imposta di ricchezza Mobile nel senso d'equiparare, agli effetti della sua applicazione, i dipendenti dalle Amministrazioni ferroviarie e da quelle degli Istituti di pubblica beneficenza, ai loro colleghi dei Comuni, delle Provincie e dello Stato, comprendendoli nella categoria D, anziché nella categoria C, come sono attualmente compresi, ferme restando le detrazioni di cui l'articolo 55 della legge di cui sopra.

« Nofri. »

**Presidente.** Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno.

Avverto la Camera che i diversi ministri, a cui sono dirette le interpellanze, comunicate in altra seduta, hanno fatto conoscere che le accettano tutte.

Quanto a quelle presentate oggi, i ministri diranno in seguito se e quando intendano che siano svolte.

La seduta termina alle ore 18.50.

*Ordine del giorno per la seduta di domani.*

1. Interrogazioni.

2. Svolgimento delle seguenti proposte di legge:

del deputato Socci sulla ammissione

all'esercizio professionale delle donne laureate in giurisprudenza;

del deputato Piccolo-Cupani per modificazione alla legge sulle pensioni militari.

3. *Discussione del disegno di legge:*

Autorizzazione di acquisto di un palazzo in Washington per la residenza della regia Ambasciata d'Italia. (59)

4. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*  
Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, sugli infortuni degli operai sul lavoro. (64)

5. *Votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:*

Spesa straordinaria di lire 61,000 per l'arredamento degli Istituti scientifici della regia Università di Napoli. (9)

Prestito-lotteria a favore della Cassa Nazionale per la vecchiaia e la invalidità degli operai e della Società « Dante Alighieri. » (77)

*Discussione dei disegni di legge:*

6. Ordinamento del servizio degli uscieri giudiziari e Cassa di previdenza per le pensioni degli uscieri. (45)

7. Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti. (46)

8. Approvazione del contratto 30 ottobre 1900, riflettente la permuta del fabbricato demaniale detto San Gervasio in Bologna, con le ragioni di proprietà di quel Municipio sopra un'area già appartenente ai fratelli Zappoli. (75)

9. Aggiunte agli articoli 56 e 93 della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898 relative all'epoca delle elezioni comunali in alcuni Comuni. (67)

10. Autorizzazione della spesa straordinaria di cinque milioni per la riparazione di danni recati dalle piene del 1901 alle opere idrauliche di seconda categoria e per le sistemazioni di dette opere, resi urgenti dalle piene medesime. (4) (*Urgenza*)

11. Disposizioni per la leva 1882. (66)

12. Riordinamento del personale consolare di prima categoria. (54)

13. Disposizioni relative ai segretari ed altri impiegati comunali e provinciali. (86)

14. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1902-903. (34)

15. Variazioni alle assegnazioni stabilite per costruzioni stradali straordinarie nell'esercizio finanziario 1902-903 della legge 30 giugno 1896, n. 266. (5) (*Urgenza*)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

*Direttore dell'Ufficio di Revisione*

Roma, 1902 — Tip. della Camera dei Deputati.

